

CXXXV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 1 AGOSTO 1996****Presidenza della Vicepresidente CHERCHI****INDICE**

Disegno di legge: "Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei pregressi processi di mobilità verticale per l'inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, attivati dall'Amministrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24" (235).
(Discussione generale):

BALLERO, relatore di maggioranza
TUNIS MARCO, relatore di minoranza
MASALA
BONESU

MANUNZA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione

Proposte di legge Piras - Marteddu - Secci -

Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco:

"Norme per l'esercizio della caccia" (74),

Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni -

Manunza - Montis: "Norme per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio

della caccia in Sardegna" (83), Boero - Car-

loni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli -

Locci: "Norme di tutela, valorizzazione am-

bientale e riordino dell'attività venatoria.

Costituzione di aziende ed esercizio di atti-

vità plurime integrate ad indirizzo agro - sil-

vo - faunistico - venatorio - ricreativo -

sportivo - agonistico" (162) e del disegno

di legge: "Norme per la protezione della

fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio

ambientale e disciplina dell'attività venato-

ria in Sardegna" (202). (Continuazione, fi-

ne della discussione degli articoli e appro-

vazione del testo unificato.):

MARROCU, *relatore*

DIANA

FERRARI

MASALA

BONESU

RANDACCIO

LORENZONI

USAI EDOARDO

BALLETTO

BOERO

MONTIS

LADU

DETTORI BRUNO

AMADU

ONIDA

SCANO

(Votazione nominale)

(Risultato della votazione)

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE

La seduta è aperta alle ore 10 e 22.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 luglio 1996, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del testo unificato delle proposte di legge Piras - Marteddu - Secci - Fadda - Ladu - Onida - Tunis Gianfranco: "Norme per l'esercizio della caccia" (74), Amadu - Demontis - Ferrari - Lorenzoni - Manunza - Montis: "Norme per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" (83), Boero - Carloni - Biggio - Usai Edoardo - Sanna Nivoli - Locci: "Norme di tutela, valorizzazione ambientale e riordino dell'attività venatoria. Costituzione di aziende ed esercizio di attività plurime integrate ad indirizzo agro - silvo - faunistico - venatorio - ricreativo - sportivo - agonistico" (162) e del disegno di legge: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria in Sardegna" (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione dell'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge numeri 74, 83, 162 e del disegno di legge numero 202. Nel corso della seduta pomeridiana di ieri sono stati approvati tutti gli articoli della proposta di legge sulla caccia, tranne gli articoli 19 e 20, sospesi giovedì, e gli articoli 76, 77, 96 e 100, sospesi ieri. Cominciamo quindi ad esaminare l'articolo 19, di cui è già stata data lettura e i cui emendamenti, per i quali il relatore Marrocu chiese la sospensione dell'esame sono già stati illustrati. Quindi dobbiamo riprendere i nostri lavori dal parere del relatore della Commissione sull'emendamento presentato dal collega Diana.

Per esprimere il parere del relatore della Commissione sull'emendamento numero 229 ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. L'emendamento numero 229 non si accoglie perché in esso si fa riferimento a piani provinciali mentre io sono perché quello provinciale rimanga una proposta di piano da coordinarsi a livello regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io intervengo per proporre la necessità di operare comunque, anche in sede di coordinamento, qualora l'emendamento

venga respinto, al fine di rendere coerente il testo, perché da una parte si parla di piano provinciale e dall'altra si parla di proposte. Personalmente ritengo che debba esserci il piano provinciale e che questo sia un segnale chiaro anche di attribuzione di responsabilità e di compiti alle province. Tuttavia, se l'Aula decidesse in maniera contraria, credo che sia comunque necessaria un'operazione di coordinamento del testo per eliminare le incongruenze.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 229. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Passiamo ora all'articolo 20. Degli emendamenti ad esso presentati era già data lettura nel corso della seduta di giovedì. Il consigliere Diana aveva dichiarato di ritirare l'emendamento numero 32; sono stati illustrati gli emendamenti numeri 230, 33, 231 e 72. Il relatore ha espresso parere contrario sugli emendamenti numeri 72 e 231, mentre ha espresso parere favorevole sugli emendamenti numeri 33 e 230. La Giunta ha espresso perplessità sull'emendamento numero 33 e ha dichiarato di rimettersi all'Aula per quanto riguarda i restanti emendamenti.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io non ricordavo che la Giunta avesse espresso perplessità sull'emendamento numero 33, perché il problema non è quello di creare un ostacolo ai cacciatori non residenti, quanto di considerare questi come cacciatori a tutti gli effetti alla pari degli altri. Fare una distinzione in questa sede sembra una questione più di forma che di sostanza. Infatti, scrivere che vengono definite le presenze dei cacciatori provenienti da altre regioni, e comunque all'interno di quel *plafond* di presenze

che devono essere predeterminate, non modifica sostanzialmente il testo. Quindi non ho problemi e credo che sia inutile fare una discussione troppo lunga su questo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti non ho niente da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Per dichiarare che concordo col collega Diana, non foss'altro per il fatto che l'ultima parte del punto b), cioè le parole "nonché delle presenze di cacciatori provenienti da altre regioni", è quantomeno pleonastica. Inoltre ci fa correre il rischio di veder bocciare la legge, perché sembrerebbe una limitazione delle presenze di cacciatori non sardi. Siccome la questione è regolata dall'indice massimo delle presenze compatibili per le forme ufficiali di caccia, e comunque dalla densità venatoria programmata, sono stati considerati sia i cacciatori sardi sia i cacciatori continentali, cioè quelli provenienti da altre parti d'Italia. Cassare quest'ultima parte, non cambia nella sostanza, ma agevola l'approvazione della legge da parte del Governo e quindi ritengo che l'emendamento Diana possa essere approvato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 230. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 72. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 231. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 76.

PIRAS. Segretario:

CAPO III

Sanzioni

Art. 76

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni alla presente legge di applicano le seguenti sanzioni:

1) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di daino (dama-dama), in violazione dell'articolo 5, comma 3;

2) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia da tre a cinque anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di uccelli in violazione all'articolo 5, comma 3, che non risultino inclusi tra le specie particolarmente protette o nei cui confronti non è consentita la caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

3) la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 9.000.000 e per chi abbatte, cattura o detiene rettili o anfibi compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 3;

4) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati omettendo di darne notizia all'Organo competente, in violazione all'articolo 6, comma 6;

5) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ciascun capo di fauna selvatica allevato senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 28, nonché il sequestro e la confisca dei capi stessi;

6) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000

a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 28 sull'allevamento e la riproduzione della fauna selvatica e delle specie esotiche, nonché la revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

7) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi abbatte o cattura nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 28, specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione;

8) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 perché esercita la caccia nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, in violazione all'articolo 28, commi 2 e 3. Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000;

9) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, e il sequestro dei capi di selvaggina, per la violazione dell'articolo 28, comma 2, relativa alla mancata comunicazione di riproduzione di specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola alla Regione;

10) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'articolo 28, comma 4;

11) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 42, comma 3;

12) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 43, comma 2;

13) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione dalla concessione dell'autorizzazione regionale per un periodo da uno a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 46. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e l'esclusione definitiva dell'autorizzazione regionale;

14) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per la violazione dell'articolo 47, comma 7, relativa alla mancata annotazione della selvaggina abbattuta;

15) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 47, comma 7, relativa alla mancata annotazione della data di caccia;

16) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000, per la violazione dell'articolo 47, commi 8 e 9; per la violazione del comma 9 si applica inoltre il ritiro per un anno dell'autorizzazione regionale;

17) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per chi esercita la caccia in orari non consentiti, in violazione all'articolo 50, comma 3 e delle disposizioni contenute nel calendario venatorio;

18) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, per ciascun capo di selvaggina delle specie cacciabili prelevato in più rispetto al numero massimo giornaliero e stagionale stabilito dal calendario venatorio, in violazione all'articolo 51, comma 3;

19) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 52, comma 3;

20) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per l'esercizio di caccia in A.T.C. diverso da quello assegnato in violazione agli articoli 56 e 62, comma 1, lettera b); se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

Le sanzioni previste dal presente punto sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

21) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera g);

22) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera h);

23) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera i);

24) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera m);

25) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera q);

26) la sanzione amministrativa da lire 400.000

a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera r);

27) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera u);

28) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera v);

29) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera dd);

30) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'articolo 62, lettera ee);

31) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle reti per la violazione dell'articolo 62, lettera gg);

32) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e il sequestro e la confisca delle trappole per la violazione dell'articolo 62, lettera hh);

33) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo e il sequestro e la confisca della fauna selvatica, per le violazioni dell'articolo 63);

34) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 64, comma 1

35) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 67;

36) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e il sequestro e la confisca della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare, a carico del proprietario della pelle o dell'animale e di chi esegue la conciatura o la imbalsamazione, per la violazione dell'articolo 65;

37) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 66, commi 1 e 2;

38) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e la revoca dell'autorizzazione regionale alla caccia per l'esportazione o il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito, in violazione all'articolo 66, comma 3;

39) la sanzione amministrativa da lire 200.000

a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 66, comma 4);

40) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 68, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

41) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 69, comma 1, se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

42) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 71, comma 1; se la violazione è commessa in luoghi vietati alla caccia si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000;

43) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione dell'articolo 70, comma 3.

2. La sospensione, la revoca o l'esclusione della concessione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Per le restanti violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

4. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano alle sanzioni amministrative le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 63, 171, 172, 197, 84 e 170. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*.

Emendamento sostitutivo totale Carloni - Masala - Sanna Nivoli

L'articolo 76 è sostituito con il seguente:

Articolo 76

A chi abbatte, cattura o detiene una qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

A chi abbatte, cattura o detiene in tempi e modi vietati una qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 se trattasi di specie migratoria e da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di due a cinque anni.

A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di lire 50.000 a capo per la specie migratoria, di lire 500.000 a capo per la specie stanziale e di lire 1.000.000 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della legge 11.2.1992 n. 157.

Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'art. 31 della legge 11.2.1992 n. 157 è comminata una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24.1.1981 in quanto compatibili. (63)

Emendamento sostitutivo totale Milia

L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

Le sanzioni penali concernenti le violazioni della seguente legge sono disposte dall'art. 30 della L. 11.2.1992 n. 157.

Art. 76

Sanzioni penali

1). Per la violazione alla presente legge, si ap-

plicano le seguenti sanzioni come da art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157:

a) arresto da tre mesi ad un anno, o ammenda da lire 1.800.000 a 5.000.000, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 50;

b) arresto da due mesi ad otto mesi, o l'ammenda da 1.500.000 a 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 5, comma 3: "Cervo Sardo, Muflone, Daino, Mortora, Gatto Selvatico, Gallina Prataiola, Foca Monaca, vedi allegato";

c) arresto da tre mesi a un anno, e l'ammenda da lire 2.000.000 a 12.000.000, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di Cervo Sardo o Muflone;

d) arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;

e) l'arresto fino a un anno, o l'ammenda da 1.500.000 a 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 1.000.000, nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21 comma 1, lettera r), di cui alla legge n. 157. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

h) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 4.000.000, per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c), le pene sono raddoppiate. (171)

Emendamento aggiuntivo Bonesu

Art. 76

Nel punto 8 del comma 1 dell'art. 76, dopo le parole Daino (Dama-Dama) sono aggiunte le seguenti: “, tutte le specie di pipistrelli (*Chiroptera* Ghirò (Glis-Glis), Capra selvatica (Capra p)”. (172)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Nivoli - Masala

Dopo l'art. 76 è inserito il seguente:

Articolo 76 bis

A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

A chi esegue a tabellazione in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. (84)

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Bertolotti

Art. 76

E' aggiunto il seguente comma 5.

“Qualora le aree di cui all'art. 62 comma b - c - d - e - s, e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'art. 40, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza avere potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata”. (197)

Emendamento aggiuntivo Milia

All'articolo 76 è aggiunto il seguente:

Art. 76 bis

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della seguente legge si applicano le seguenti sanzioni am-

ministrative:

1) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati omettendo di darne notizia all'organo competente, in violazione all'art. 6, comma 6;

2) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.500.000, per ciascun capo di fauna selvatica allevata senza aver avuto l'autorizzazione, nonché il sequestro e la confisca dei capi stessi; per chi viola le disposizioni sull'allevamento e la riproduzione della fauna selvatica e delle specie esotiche, nonché la revoca dell'autorizzazione all'allevamento; per chi abbatte o cattura nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione, come da art. 28, della presente legge;

3) per chi viola la disposizione di cui all'art. 28, commi 2 e 3, le sanzioni amministrative da lire 400.000 a lire 1.800.000, in caso di recidiva le sanzioni debbono essere raddoppiate;

4) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per la violazione dell'art. 28 comma 4;

5) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per la violazione degli art. 42 comma 3, e 43 comma 2;

6) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione dalla concessione dell'autorizzazione regionale per un periodo da uno a tre anni, per chi esercita la caccia senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art. 46. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e l'esclusione definitiva dell'autorizzazione regionale;

7) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per la violazione dell'art. 47, comma 7, relativa alla mancata annotazione della selvaggina abbattuta, e alla mancata annotazione della data di caccia;

8) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, per la violazione dell'art. 47, commi 7, 8 e 9, per la violazione del comma 9, si applica inoltre il ritiro per un anno dell'autorizzazione regionale;

9) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per chi esercita la caccia in orari non consentiti, in violazione all'articolo 50, comma 3 e delle disposizioni contenute nel calendario venato-

rio;

10) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, per ciascun capo di selvaggina delle specie cacciabili prelevato in più rispetto al numero massimo giornaliero e stagionale stabilito dal calendario venatorio, in violazione all'articolo 51, comma 3;

11) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 52, comma 3;

12) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000, per l'esercizio di caccia in A.T.C., diverso da quello assegnato, in violazione agli articoli 56 e 62, comma 1, lettera b); se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni. Le sanzioni previste dal presente punto sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicini a quello autorizzato;

13) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.400.000, per la violazione dell'articolo 62, lettere f), g), h), l), p), q), t), u), cc), dd), hh);

14) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000, e il sequestro e la confisca delle reti e delle trappole per la violazione dell'articolo 62, lettera ff), gg);

15) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, per ciascun capo e il sequestro e la confisca della fauna selvatica, per la violazione dell'articolo 63);

16) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 64, comma 1;

17) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e il sequestro e la confisca della selvaggina per la violazione dell'articolo 66, commi 1 e 2 e art. 67;

18) la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 e il sequestro e la confisca della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare, a carico del proprietario della pelle o dell'animale e di chi esegue la conciatura o la imbalsamazione, per la violazione dell'articolo 65;

19) la sanzione amministrativa da lire 400.000

a lire 2.400.000 e la revoca dell'autorizzazione regionale alla caccia per l'esportazione o il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito, in violazione all'articolo 66, comma 3;

20) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 66, commi 3 e 46;

21) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per la violazione dell'articolo 71, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000, se i cani vengono trovati a vagare in zone in cui è vietata la caccia;

22) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 68, comma 1 e dell'art. 69, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

23) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000, per la violazione dell'articolo 71, comma 1; se la violazione è commessa in luoghi vietati alla caccia si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000;

24) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, per la violazione dell'articolo 70, comma 3.

2. La sospensione, la revoca o l'esclusione della concessione dell'autorizzazione regionale alla caccia in Sardegna, si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Per le restanti violazioni alle disposizioni della presente legge, non espressamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

4. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano alle sanzioni amministrative le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (170)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 63 ha facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N.). L'emendamento numero 63 è volto a semplificare il testo dell'articolo 76, sotto la voce sanzioni, che appare estremamente difficile, complicato e pericoloso per la fase di attuazione. Con l'emendamento, invece, come si vede an-

che dalle dimensioni dell'articolo medesimo, viene portato a sintesi l'insieme delle violazioni e raggruppato in termini di sanzioni amministrative. D'altra parte c'è anche il richiamo alla legge 157 del 1992 per le ipotesi di violazione non specificatamente previste. In tal modo anche visivamente prevale l'aspetto tecnico rispetto a quello sanzionatorio della legge.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 171 ha facoltà di illustrarlo.

MILIA (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 172 ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento copre una carenza del testo in quanto non era prevista una sanzione specifica per i mammiferi particolarmente protetti, oltre il daino. Chiaramente questo emendamento, essendo aggiuntivo, cadrebbe se venisse approvato l'emendamento numero 63, che mi pare soddisfi la stessa esigenza.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 197 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). L'obiettivo di questo emendamento è quello di tutelare i cacciatori che spesso, durante le azioni di caccia, si trovano a svolgere inavvertitamente la propria attività in aree protette o comunque non destinate all'attività venatoria in quanto mal segnalate o non segnalate. E' un emendamento a mio avviso accoglibile perché tutela chi inavvertitamente, non per sua colpa, si trova in difetto. Grazie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 84 ha facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 170 ha facoltà di

illustrarlo.

MILIA (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr Fed.), *relatore*. Il relatore accoglie l'emendamento numero 63, con una proposta di modifica: al primo comma si fa riferimento a sanzioni da 10 a 30 milioni, il che è in contrasto con l'ultima parte dell'emendamento stesso, perché non possono essere previste sanzioni superiori a 20 milioni. Quindi si propone di sostituire "30 milioni" con "20 milioni". Questo emendamento farebbe decadere gli altri, compreso il 172.

Il relatore si rimette all'Aula per quanto riguarda l'emendamento numero 197. Sugli altri emendamenti, se permangono, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. E' analogo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Per dare le indicazioni del nostro Gruppo su questi emendamenti. Sull'emendamento numero 172, a firma Bonesu, che decadrebbe qualora venisse approvato l'emendamento Carloni numero 63, il nostro parere è comunque favorevole. Così pure, ovviamente, sull'emendamento numero 197 che ho già illustrato. All'emendamento numero 84, a firma Carloni, dove si parla della sanzione amministrativa per chi tabella terreni senza la prescritta autorizzazione, o tabella i terreni difformemente da quanto previsto dalla legge, proponiamo la seguente modifica, se l'Aula e ovviamente il collega sono d'accordo: "A coloro i quali provvedono a tabellare i terreni senza la prescritta autorizzazione, o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazio-

ne, è comminata una sanzione amministrativa da 1 milione a 10 milioni". Questo per accomunare le due attività negative, cioè sia quella della tabellazione difforme sia quella della tabellazione senza addirittura avere la prescritta autorizzazione, perché comunque sempre difforme è.

Ritengo che una sanzione amministrativa di 50 milioni, oltre a non essere applicabile secondo le norme statali, perché si può arrivare a un massimo di 20 milioni, sia eccessiva. Per cui, se l'Aula e i colleghi sono d'accordo ad apportare questa modifica il nostro parere è favorevole. L'emendamento numero 63, il cui primo firmatario è ugualmente il collega Carloni, è sicuramente accoglibile, perché è una semplificazione di tutti gli altri emendamenti, anche eventualmente di quelli del nostro Gruppo, a firma Milia. Non è altro che il richiamo alla legislazione nazionale, per cui non c'è bisogno di indicare le cinque pagine in legge. Occorre però una precisazione: nella prima riga si legge "a chi cattura o detiene una qualsiasi specie di fauna", ma io credo che si potrebbe dire anche "a un qualsiasi esemplare di una qualsiasi specie di fauna", cioè sostituire il termine "specie" con "esemplare". Comunque è una valutazione che noi proponiamo in questi termini, per il resto ovviamente confermo la modifica da 30 a 20 milioni perché non può essere diversamente. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Soltanto per precisare che in effetti la sanzione amministrativa, conformemente a legge, non può superare l'importo di 20 milioni e quindi propongo che i 30 milioni vengano modificati in 20 milioni.

Per quanto attiene alla richiesta testé fatta dall'onorevole Randaccio, poiché non tocca la sostanza della norma, io non ho alcuna difficoltà né ad accogliere né a respingere questa proposta. A me nella formulazione attuale la norma appare ugualmente chiara, perché si riferisce evidentemente anche a un singolo esemplare di specie, quindi si rischia di appesantirla. Comunque non ho difficoltà ad accettare una modifica nel senso proposto.

Per quanto attiene all'emendamento numero

84 mi dichiaro senz'altro favorevole alla integrazione della formula richiesta dall'onorevole Randaccio.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare sulle proposte di modifica e integrazione testé formulate, vorrei chiedere al relatore se intende intervenire.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Sono d'accordo con le proposte di modifica.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla fase della votazione. Il primo emendamento da mettere in votazione è l'emendamento numero 63, naturalmente se verrà votato l'emendamento numero 63 non verrà votato il numero 171 e decadranno tutti gli altri emendamenti ad eccezione degli emendamenti numeri 84 e 197. Quest'ultimo emendamento è legato anch'esso all'emendamento numero 171.

L'emendamento numero 63 viene posto in votazione con la seguente modifica: alla prima riga "un esemplare di qualsiasi specie di fauna". Poi, nello stesso periodo, la sanzione da "30 milioni" viene portata a "20 milioni". Con questa nuova formulazione metto in votazione l'emendamento numero 63. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Con l'approvazione dell'emendamento numero 63 decadono gli emendamenti numeri 171 e 172. Non viene messo in votazione l'articolo in quanto è stato approvato l'emendamento sostitutivo totale.

Metto in votazione l'emendamento numero 197. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 84 con la modifica richiesta dal collega Randaccio, che ricordo all'Aula: "Coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza prescritta autorizzazione o in luoghi e modi differenti dalla prescritta autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni". Con questa modifica, metto in votazione l'emendamento numero

84. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'emendamento numero 170 decade.
Si dia lettura dell'articolo 77.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 77

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni alla presente legge punita con sanzione amministrativa, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, ove trattasi di violazioni punite ai sensi dell'articolo 76, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 40), 41), 43), e dall'articolo 31, lettere b), d), e), f), e g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con l'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. Procedono, altresì, al sequestro della fauna particolarmente protetta, di quella cacciabile e non cacciabile, in tutti i casi di contestazione di una delle violazioni punite ai sensi dell'articolo 76, nn. 1), 2), 3), 7), 8), 13), 14), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 38), 39), 40), 41), 43), e dell'articolo 31, lettere b), d), e), f) e g), della predetta legge n. 157 del 1992.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata

contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'Ente pubblico agli Istituti Universitari e di Ricerca o a Musei.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, di cui il numero 64 mi risulta ritirato. Si dia lettura dell'emendamento numero 169.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Milia - Lippi

L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

Art. 77

Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ex art. 30, L. 11 febbraio 1992 n. 157 gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da art. 76 bis, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente, e per conoscenza all'A.T.C. competente territorialmente. Nei casi di infrazione dell'art. 76 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed i) gli addetti alla vigilanza venatoria, inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro tempora-

neo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarlo al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale, in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'Ente pubblico agli Istituti Universitari e di ricerca o a Musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi. (169)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 169 ha facoltà di parlare il consigliere Milia.

MILIA (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr Fed.), *relatore*. Si accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Vorrei far notare che nel terzo comma vi è un richiamo al vecchio testo dell'articolo 76, per cui occorrerebbe modificarlo facendo riferimento al nuovo testo. Credo che il riferimento debba essere al primo e al secondo comma. Mi sembra che comunque non sia una questione puramente di coordinamento, ma di scelta.

PRESIDENTE. Ringraziamo il collega Bonesu per la puntualizzazione, di cui si terrà opportunamente conto in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'emendamento numero 169. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Non procediamo quindi alla votazione dell'articolo 77, perché è stato sostituito totalmente dall'emendamento numero 169.

Si dia lettura dell'articolo 96.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 96

Limitazioni nelle zone autogestite

1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla selvaggina stanziale unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I Presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-vena-

torio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano.

4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalità previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 96 sono stati presentati gli emendamenti numeri 200, 166, 102, 163, 69, 164. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Randaccio - Bertolotti

Art. 96

I commi "1" e "2" sono soppressi. (200)

Emendamento soppressivo parziale Milia

Art. 96

Il comma 1° dell'articolo 96 è soppresso. (166)

Emendamento soppressivo parziale Diana

Art. 96

Il comma 4 è soppresso. (102)

Emendamento sostitutivo parziale Masala - Boero

Art. 96

Nel comma 1 dell'art. 96 le parole "selvaggina stanziale" sono sostituite dalle seguenti: "lepre e pernice sarda". (163)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Sanna Ni-

voli - Masala

Art. 96

All'ultimo comma dell'articolo 96 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validità decennale ai sensi dell'art. 29 n. 2". (69)

Emendamento aggiuntivo Masala - Boero

Art. 96

Al comma 4 dell'articolo 96 è aggiunta la seguente frase: "l'autorizzazione ha validità decennale ai sensi dell'articolo 29, comma 2". (164)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 200 ha facoltà di illustrarlo.

RANDACCIO (F.I.). Signor Presidente, il concetto è questo: i cacciatori che sono iscritti alle attuali autogestite hanno da sempre contribuito, pagando le spese per la gestione delle proprie zone di caccia in concessione, alla tutela dell'ambiente e della fauna mediante la vigilanza e i ripopolamenti. Perché devono essere penalizzati rispetto agli altri cacciatori che nello stesso ambito territoriale possono cacciare selvaggina stanziale dovunque? Inoltre non vedo nessuna utilità in un simile provvedimento per gli stessi motivi indicati nella richiesta di modifica dell'articolo 30, precedentemente visto, tanto più che la trasformazione delle autogestite in aziende faunistico-venatorie non sembrerebbe essere così automatica.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 166 ha facoltà di illustrarlo.

MILIA (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 102 ha facoltà di illustrarlo.

DIANA (Progr. Fed.). L'emendamento è riti-

rato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 163 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 69 ha facoltà di illustrarlo.

CARLONI (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 164 ha facoltà di illustrarlo.

BOERO (A.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione su questi emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Il relatore accoglie l'emendamento numero 69. Questo articolo contempla la possibilità per chi opera in un'autogestita di poter uscire dal territorio della stessa. E' un aspetto di cui avevamo già discusso quando abbiamo approvato l'articolo relativo alle aziende faunistico-venatorie, nella cui formulazione la parola "stanziale" era stata sostituita con "lepre, pernice". Credo che si possa fare analogamente accogliendo l'emendamento del collega Boero. Sugli altri emendamenti il parere è negativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette al parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento numero 200. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 166. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 163. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 96. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 69. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Non votiamo l'emendamento numero 164 in quanto è identico all'emendamento numero 69 che è stato approvato.

Si dia lettura dell'articolo 100.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 100

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico di riferimento per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione e la gestione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti previsti dalla presente legge svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuitigli dalla presente

legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica, può inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

5. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e ogni sua funzione è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

6. Il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico, già in servizio presso lo stesso Ufficio, è assegnato all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

7. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto regionale per la fauna selvatica sono assegnate a personale del ruolo unico regionale con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). All'articolo 100 sono stati presentati, da me e dal collega Diana due emendamenti che riguardano la stessa materia. L'emendamento che reca la mia firma prevede che le parole "Servizio regionale per la fauna selvatica" vengano sostituite con "Istituto regionale per la fauna selvatica", così come precedentemente comunicato per uno dei primi articoli della legge. Siccome i due emendamenti sono abbastanza simili, è necessaria a mio avviso una sospensione di cinque, dieci minuti, la fine di integrare i due articoli per un migliore coordinamento degli stessi. Anche perché non ci sono contrasti tra la formulazione da me proposta e quella del collega Diana.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la richiesta del collega Lorenzoni è accolta. I lavori

riprenderanno alle ore 11 e 10.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 58, viene ripresa alle ore 11 e 19.)

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi, ai sensi del Regolamento, che nella seduta antimeridiana si potrà procedere alla votazione con sistema elettronico. Eravamo in sede di lettura degli emendamenti. Chiedo al collega Lorenzoni se l'interruzione è stata utile per arrivare a qualche determinazione.

LORENZONI (Popolari). Certamente, l'interruzione è stata utilissima, abbiamo trovato un'intesa che il collega Diana illustrerà tra breve all'Aula.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 100.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Lorenzoni

L'articolo 100 è così sostituito:

Art. 100

1. L'Ufficio regionale della fauna di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 e successive integrazioni e modifiche, conserva le sue competenze istitutive ed assume la denominazione di "Servizio regionale per la fauna selvatica" (SRFS), costituendo una nuova struttura, con sede centrale a Sassari e sedi periferiche provinciali, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in aggiunta alle cinque strutture già esistenti presso l'Azienda stessa.

2. Il servizio regionale per la fauna selvatica, opera quale organo tecnico-scientifico che fornisce alla Regione sarda, alle sue Province ed agli altri organismi preposti all'attuazione della presente legge, consulenze e pareri nelle materie di competenza da ripartirsi fra le articolazioni del servizio stesso, secondo quanto indicato di seguito:

a.1) studi e ricerche sulla biologia e l'ecologia della fauna selvatica, inclusi gli aspetti sanitari;

a.2) censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiandone lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, nonché conseguente elaborazione della relazione tecnico-scientifica annuale per il calendario venatorio;

a.3) gestione di un centro di documentazione sulla fauna e sull'ambiente della Sardegna, che curi anche i relativi aspetti socio-economici e storici, nonché lo svolgimento di corsi di specializzazione e di formazione sulla biologia, la conservazione e la gestione della fauna selvatica;

b.1) elaborazione di progetti d'intervento ricostitutivo e migliorativo sia delle comunità animali che degli ambienti, al fine della riqualificazione faunistica del territorio regionale;

b.2) consulenza per la formulazione dei piani faunistico-venatori, progettazione e conduzione delle oasi permanenti di protezione faunistica gestite direttamente dalla Regione, nonché consulenza per la realizzazione e gestione delle altre oasi, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone o centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, delle aziende faunistico-venatorie e di quelle agro-turistico-venatorie;

b.3) controllo e valutazione degli interventi faunistici finalizzati al ripopolamento, nonché gestione di centri di cura, recupero ed allevamento della fauna selvatica.

Il servizio regionale della fauna selvatica esercita inoltre le ulteriori funzioni che gli derivano da leggi e regolamenti e collabora con le Università e gli altri organismi italiani e stranieri ed in particolare con quelli dell'Unione Europea aventi analoghi compiti e finalità.

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Servizio regionale per la fauna selvatica può avvalersi anche di esperti convenzionati, provenienti da Università, Istituti di ricerca ed altri organismi italiani o stranieri con analoghe finalità. Inoltre, per attività di collaborazione concernenti in particolare la valutazione quali-quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello stato della fauna e l'esecuzione di interventi di miglioramento faunistico ed ambientale, il Servizio regionale per la fauna selvatica si avvale anche di rilevatori ed operatori faunistici, sia del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che convenzionati esterni, iscritti ad un apposito albo

regionale, previo superamento di corsi di formazione gestiti dal Servizio stesso.

4. L'attività del Servizio regionale per la fauna selvatica è programmata dal suo direttore o coordinatore responsabile, nominato fra coloro che avendo specifica competenza professionale in materia, possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attribuzione degli incarichi di direzione e coordinamento delle strutture organizzative della Regione sarda. Il direttore programma l'attività del Servizio servendosi dei responsabili delle articolazioni dello stesso ed avvalendosi della consulenza e collaborazione di quattro esperti provenienti dalle Facoltà di Agraria, Veterinaria e Scienze delle Università sarde, nominati per lo stesso periodo di tempo dal direttore del Servizio e confermabili per una sola volta.

5. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Servizio regionale per la fauna selvatica opera, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consulativa decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. Per la costituzione ed il funzionamento del Servizio regionale per la fauna selvatica quale struttura dell'Azienda delle foreste demaniali, sono trasferiti alla stessa le dotazioni finanziarie (capitoli 05101 e 05101-01), immobiliari, tecniche e strumentali dell'ufficio regionale della fauna, come pure il personale a contratto regionale per gli operai ed impiegati forestali, assunti a norma dell'articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il personale tecnico attribuito al servizio, da utilizzarsi per le competenze dell'unità operativa di cui al precedente comma 5, è assegnato allo stesso previa frequenza di idonei corsi di specializzazione o di formazione sulla biologia, la conservazione e la gestione della fauna selvatica. I corsi sono organizzati avvalendosi di specifici accordi con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e della relativa scuola ed anche di altri organismi specializzati in materia.

(2)

Emendamento sostitutivo parziale Diana

I commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 100 sono so-

stituiti dai seguenti:

“Art. 8 bis

Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con i dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della pianta organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

6. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni di alta specializzazione in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

7. Qualora il personale in servizio presso l'amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera pianta organica, al-

l'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

8. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.” (62)

Emendamento sostitutivo parziale Diana

I commi 5 e 6 dell'articolo 100 sono sostituiti dal seguente:

“Art. 100

Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna

1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e ogni sua funzione e dotazione di beni è trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore al personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico, già in servizio presso lo stesso Ufficio, ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato”. (10)

Emendamento sostitutivo parziale Frau - Masala - Boero

Art. 100

Il comma 7 dell'articolo 100 è così sostituito:

“7. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto regionale per la fauna selvatica sono assegnate a personale del ruolo unico regionale con specifico titolo di studio o documentata esperienza in materia di fauna selvatica”. (165)

Emendamento sostitutivo parziale Ladu - Marrocu - Lorenzoni - Ferrari

Art. 100

Nel comma 6 dell'articolo 100 le parole "Istituto regionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "Assessorato della difesa dell'ambiente". (115)

Emendamento aggiuntivo Bonesu - Ballero - Macciotta - Marteddu - Sanna Salvatore

Art. 100

Nel comma 1, dopo le parole istituito sono inserite le parole: "quale Servizio". (174)

Emendamento aggiuntivo Bonesu - Ferrari - Ballero - Macciotta - Marteddu - Sanna Salvatore

Art. 100

Al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "la posizione giuridica del personale resta immutata". (173)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). C'è una proposta di integrazione degli emendamenti numeri 2 e 62. In pratica, per evitare di fare una lettura lunga, l'emendamento numero 62, con l'inserimento di alcune parti dell'emendamento numero 2, è quello che rimane. Nel testo dell'emendamento numero 62, dopo il comma 3, viene inserito il comma 5 dell'emendamento numero 2 così formulato: "L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito d'intesa fra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa, tecnico-consultiva, decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica".

PRESIDENTE. La prima parte del comma 5 "in attuazione dell'articolo...".

DIANA (Progr. Fed.). Quella scompare.

PRESIDENTE. Allora, rileggo la nuova formulazione: "L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito d'intesa fra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, co-

me unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto regionale per la fauna selvatica".

DIANA (Progr. Fed.). Inoltre, è stato proposto di eliminare alla terza riga del comma 4, la parola "altri", prima di "enti di ricerca"; alla prima riga del comma 5, le parole "pianta organica", vanno sostituite con "dotazione organica"; nella prima riga del comma 6, vanno soppresses le parole "di alta specializzazione". Infine, alla terza riga del comma 7 le parole "pianta organica" sono sostituite con "dotazione organica".

Alla fine del comma 1 dell'emendamento numero 10, va aggiunto: "L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna selvatica". Alla fine del comma 2 viene aggiunto, se il proponente dell'emendamento è d'accordo, l'emendamento numero 173, che era riferito al testo dell'articolo, che dice: "Alla fine del comma 2, inserire 'la posizione giuridica di tale personale resta immutata'".

PRESIDENTE. Quindi si intende ritirato l'emendamento numero 173, in quanto riassorbito dal numero 10; il numero 2 e 62 si integrano fra di loro, secondo la lettura data dal collega Diana e gli emendamenti numeri 165, 115 e 174 permangono. Il collega Diana ha illustrato gli emendamenti integrati numeri 2 e 62 e l'emendamento numero 10.

MARROCU (Progr. Fed.). L'emendamento numero 115 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 165 ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, il comma 7 dell'articolo 100, che credo sia diventato il comma 8 dell'emendamento numero 62, in cui si parla di funzioni di coordinamento di questo nuovo Istituto, recita: "Le funzioni di coordinamento dell'Istituto regionale per la fauna selvatica sono assegnate a personale del ruolo unico regionale con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica". La motivazione dell'emendamento numero 165 è semplice, infatti esso

propone di sostituire "e" con "o", cioè abbiamo non più due ma una variabile, o l'una o l'altra, questo perché lo "specifico titolo di studio" non è assolutamente specificato. Quale potrebbe essere questo specifico titolo di studio? Una laurea? O una laurea specifica? Questo non è detto. Teniamo presente che fra il personale di ruolo in servizio presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna ci sono funzionari che hanno la laurea in leggi o in economia e commercio. Sono lauree specifiche oppure no? Molti di questi funzionari, tra l'altro, avendo lavorato per tanti anni hanno maturato un'esperienza in materia di fauna selvatica. C'è il rischio, se noi lasciamo la preposizione semplice "e", che buona parte di questi funzionari non possa assolutamente coordinare l'Istituto regionale della fauna. Pertanto, a mio avviso, è sufficiente che uno abbia un'esperienza in materia di fauna selvatica per poter coordinare l'Istituto stesso. Ecco il perché della richiesta che "e" venga trasformata in "o".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 174 ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.). L'emendamento numero 174 deve intendersi assorbito dall'emendamento numero 2, per cui ne chiedo la votazione solo se venisse respinto l'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Marrocu.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Si accolgono gli emendamenti proposti dai colleghi Diana e Lorenzoni, con le integrazioni specificate.

PRESIDENTE. E sul 165 del collega Frau?

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Siccome ho accolto l'emendamento numero 62 così come proposto è evidente che l'altro emendamento decade, perché già regolato dal punto 8 del 62, così come ha fatto notare il collega Frau.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricol-

tura e riforma agro-pastorale.

PABA, *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Il parere della Giunta coincide con quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare passiamo alla fase delle votazioni a cominciare dall'emendamento numero 62, dando atto delle modifiche che il collega Diana ha prima evidenziato, e precisamente: dopo il terzo comma è inserito il quinto comma dell'emendamento numero 2: "L'Istituto regionale della fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra Regione sarda e Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica."; al quinto e settimo comma, l'espressione "pianta organica" è sostituita con "dotazione organica"; al comma 6 nella prima e seconda riga sono soppresse le parole "di alta specializzazione"; infine al comma 4 è soppressa la parola "altri", ossia "con altri enti di ricerca" diventa "con enti di ricerca".

Metto in votazione, con queste modifiche, l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10, con le seguenti modifiche: al primo comma sono aggiunte le parole "L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio per la fauna."; alla fine del comma 2 è aggiunta l'espressione "La posizione giuridica del personale resta immutata". Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Essendo stati approvati questi due emendamenti sono decaduti gli emendamenti numeri 165 e 174.

L'esame degli articoli è terminato. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.). Io vorrei soffermarmi su due punti che necessitano a mio parere di coor-

dinamento. Il primo è questo: è stato approvato l'emendamento numero 245 all'articolo 72, che al quarto comma recita: "La Commissione dura in carica quattro anni". In tutte le altre parti della legge abbiamo stabilito che gli organi regionali hanno la durata della legislatura e quindi credo che l'indirizzo dell'Assemblea sia espresso. Chiedo comunque un voto che rettifichi in questo senso l'emendamento approvato. Vorrei porre anche una seconda questione, se non lo fa il relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Marrocu si dichiara d'accordo col collega Bonesu. Metto in votazione la proposta del consigliere Bonesu. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata)

Allora siamo in fase di prevotazione, i colleghi che si sono iscritti interverranno per dichiarazione di voto.

Ha domandato di parlare il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (A.N.). Per annunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale e mio personale al testo della legge e per chiarire qualche cosa del mio breve intervento di ieri, che sicuramente per mia incapacità ad esprimermi è stato equivocato. Nel mio intervento che veniva subito dopo quello del collega Pittalis, vi era l'invito, che io ho formulato evidentemente male, alla concordia fra tutti i sardi. Non vi era sicuramente – questa è l'interpretazione autentica e spero di spiegarmi bene adesso – nel mio intervento nessun tipo di acrimonia nei confronti di nessuno presente in questo Consiglio, né sul piano personale né come appartenente ad altre province che non siano la Provincia di Cagliari. Se qualcuno ha interpretato in questo modo, è sicuramente perché io mi sono sbagliato nell'esprimermi e penso di aver fatto il mio dovere a rettificare. Se mi sono spiegato male chiedo scusa a chi mi ha male interpretato. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Brevemente, per rappresentare all'Aula una esigenza che credo sia emersa durante i faticosi lavori di discussione della legge sulla caccia e sottolinearne l'aspetto negativo. Dico che una legge così importante non può e non deve arrivare in Aula accompagnata da 250 emendamenti, perché questo sta ad indicare che evidentemente la Commissione preposta per istruirne i contenuti e per presentare un testo all'Aula non è riuscita a svolgere il lavoro che invece le è congeniale e che le compete. Quindi è necessario che leggi per le quali ancora non si è trovata in Commissione una via di accordo su un testo che possa essere presentato all'esame dell'Aula, rimangano in Commissione finché l'attività istruttoria non è stata completata. Sotto questo aspetto evidentemente occorrerà una modifica del Regolamento che preveda appunto che ogni qualvolta in Aula si verificano situazioni di questo genere, le leggi debbano tornare nella Commissione di merito perché si compia la giusta e dovuta istruttoria, al termine della quale possa essere predisposto un testo da sottoporre all'Assemblea. 250 emendamenti indicano chiaramente che nella Commissione, che rappresenta proporzionalmente le diverse compagini politiche che costituiscono l'Aula, una volontà di maggioranza non si è raggiunta.

Un altro aspetto di questa legge, che sicuramente può essere una buona legge, quanto meno perché l'impegno dell'Aula è stato costante da parte di tutte le formazioni politiche, è rappresentato dal fatto che la legge stessa deve disciplinare casi generali e casi astratti. Questa legge, a mio modo di vedere, contiene anche norme o aspetti che avrebbero potuto essere disciplinati con un regolamento. Disciplinare in legge aspetti che invece devono trovare la giusta collocazione nel Regolamento significa poi giungere anche a questi estremi di confronto esasperato che determinano la presentazione di ben 250 emendamenti. Sono le situazioni particolari, sono i fatti specifici che si presentano nel corso del tempo che devono suggerire all'autorità preposta le diverse possibilità regolamentari nell'ambito e nel rispetto delle direttrici generali e astratte che la legge deve formare.

Quindi io mi auguro che questa legge possa rispondere alle esigenze della caccia e a quelle della tutela dell'ambiente, ed esprimo a nome di Forza

Italia e mio il voto favorevole per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marrocu. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), *relatore*. Io intervegno solo due minuti, intanto per ringraziare i colleghi che ci hanno seguito in questa faticosa maratona e anche per chiedere scusa di qualche possibile incomprensione che la stanchezza può aver fatto nascere su alcuni articoli o emendamenti, e sul commento che è stato fatto in merito alle votazioni.

Il dibattito in Aula e le modalità con le quali sono avvenute le votazioni credo siano sufficienti a spiegare perché si è arrivati in Aula con questo testo di legge e quali difficoltà sono sorte in Commissione nel cercare altri momenti di equilibrio e di sintesi. Il dibattito in Aula credo che sia una giustificazione del lavoro prodotto in Commissione. Le difficoltà che sono emerse in Aula erano tutte presenti anche all'interno della Commissione.

Infine, vorrei dire che la legge sulla caccia – l'abbiamo detto appena abbiamo iniziato i lavori – è una legge che divide, divide il mondo venatorio, divide i cittadini, e ha diviso i Gruppi, come era previsto, perché è un argomento difficile, talmente difficile che eravamo per l'appunto in ritardo di quattro anni nell'affrontare e nell'adeguare la nostra legislazione a quella nazionale. Nella precedente legislatura non si riuscì a portare a termine quel lavoro. Io credo che, seppure con mille difficoltà, seppure con incomprensioni e divisioni, seppure con un risultato che può essere non soddisfacente per tutti, si riuscirà a dare alla Sardegna, mi auguro con il voto finale, una legge che consente di adeguare la normativa regionale a quella nazionale, alla legge numero 157, salvaguardando le peculiarità, le tradizioni, la nostra situazione differente come Regione Sardegna nel rispetto dell'articolo 3 dello Statuto. Io penso che questo lavoro, se pure ripeto, ha creato qualche incomprensione e qualche divisione, abbia portato a un ottimo risultato per cui non posso che votare ovviamente a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'intervento svolto poc'anzi dal relatore Siro Marrocu ha fatto giustizia di qualche luogo comune che è stato detto nel valutare negativamente il lavoro della Commissione. E dico questo non perché io sia tra quelli che, diciamo, hanno un diretto interesse, perché vivo in prima persona la passione per la caccia per tradizione generazionale, ma perché tutti sanno quali emozioni e contrasti ha comportato e comporti la legislazione in materia di attività venatoria. Basta vedere l'*iter* della legislazione nazionale, ciò che è avvenuto nella Commissione Parlamentare, ciò che è avvenuto in Aula, tutto ciò che sta avvenendo qua, per non meravigliarsi se una legge come questa porta in campo una infinità di pensieri e di posizioni contrastanti, come ha detto il collega Marrocu, nate all'interno degli stessi Gruppi. Sì, è vero, l'aspetto formalmente negativo di questa legge è proprio il numero elevato di articoli, ma questo aspetto negativo, a mio modo di vedere, sana tutta una serie di pregiudizi che sono vivi e attuali nei confronti del mondo venatorio. Se ci fossimo trovati in un clima politico più sereno meno viscerale, meno contrario nei confronti del mondo venatorio, avremmo avuto, noi che abbiamo la responsabilità di aver elaborato in Commissione questo testo di legge, più fiducia per esempio verso la regolamentazione generale, e quindi ci sarebbero stati meno articoli. Purtroppo, gli eventi del recente passato, le dichiarazioni di un certo mondo avverso alla caccia ci hanno costretto a guardare a questa legge con un'attenzione particolare tanto da produrre un lavoro bizantino. Questa è la dimostrazione che a Commissione non ha fatto che interpretare il clima e la situazione contingente per quanto riguarda questa materia.

Per cui, sgombro il campo dalle paure di chi immagina che il lavoro della Commissione, perlomeno quella a cui appartengo, che ha tanti altri provvedimenti da esaminare, debba necessariamente proseguire nello stesso modo. Quando la situazione politica generale è serena i commissari possono tranquillamente produrre un lavoro più organico e nello stesso tempo più veloce senza perdersi in troppe precisazioni.

Cari colleghi, all'inizio della sua discussione in Aula avevo parecchie perplessità su questa legge, non lo nego, tanto che dubitavo di potermi esprimere in senso positivo e quindi di poter annunciare il mio voto favorevole. Però desidero chiarire che solo la differenza aritmetica tra le positività e le negatività mi consente di far approvare questa legge dal mio Gruppo, e mi riprometto ovviamente, nel corso della legislatura, di proporre eventuali modifiche.

Vorrei, infine, ringraziare quegli amici di tutte le province, in modo particolare del nuorese, che hanno sdrammatizzato sapientemente un momento di tensione verificatosi ieri sera, ricordando che in tutto il nuorese vi è un senso dell'ospitalità che non ha confronti: il nuorese non ci aspetta con quell'*animus* a cui forse per la tensione e la stanchezza dell'Aula, sembrava ci si riferisse ieri, e che sono sicuro non risiede nella stragrande maggioranza degli amici della provincia di Nuoro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Signor Presidente, un brevissimo intervento per esprimere anzitutto un ringraziamento ai colleghi che hanno partecipato, sia in sede di Commissione sia in sede di Consiglio, alla definizione di questa legge. Un ringraziamento particolare al relatore Marrocu e al presidente della Commissione che, con grande abnegazione, per mesi, hanno assunto l'incarico non certamente facile di mediare tra posizioni a volte estreme. E anche per dire che vi è da parte mia un giudizio positivo sull'intera legge.

E' vero che si tratta di una legge, come diceva il collega Boero, prolissa nell'articolato, ma è una legge che viene incontro alle reali e globali esigenze sia in materia di caccia che in materia di tutela della fauna. Vorrei anche, approfittando di questo intervento, scusarmi con i colleghi se in Commissione o in Consiglio ho avuto qualche eccesso comportamentale. Probabilmente la tensione determinata dai lavori e anche l'appartenenza ad un certo mondo mi hanno portato a qualche eccesso del quale mi scuso, e di cui vedrò di far tesoro per non ripeterlo in futuro.

Credo che sia importante mettere in evidenza anche alcuni aspetti estremamente significativi e innovativi della legge; in particolare l'istituto regionale della fauna selvatica e le aziende, sia le faunistico-ventorie che le agri-turistico-ventorie. Concludo con l'auspicio che in tempi brevi l'Assessore proponga al Consiglio il piano faunistico regionale, a cui la legge in varie parti rimanda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (Gruppo Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei significare a voi il motivo per il quale noi ci asterremo nella votazione di questa legge. Riconosco che sono stati fatti dei passi in avanti e che è stato profuso anche un impegno da parte di numerosi consiglieri, soprattutto dai componenti della quinta Commissione, per stendere un testo che fosse accettabile da parte dei cacciatori sardi e dell'opinione pubblica che si interessa dell'argomento. Il motivo della nostra astensione è molto semplice. Una delle questioni che noi non possiamo condividere è la costituzione delle aziende turistico-venatorie, per la quale sono previsti ingenti impegni finanziari per l'amministrazione pubblica, ma che riteniamo non darà occupazione e nemmeno molto lustro alle nostre campagne. Riteniamo, invece, che creerà altri privilegi persino con la limitazione dell'accesso agli ambiti territoriali di caccia. La possibilità, invece, di esercitare la caccia alla migratoria in tutto il territorio dell'Isola, nelle zone non sottoposte a particolari vincoli, comprese le servitù militari, ci trova assolutamente consenzienti. Questo credo che sia l'aspetto più interessante, più importante e più democratico della legge.

Faccio un'ultima osservazione, sulla quale vorrei che tutti riflettessimo senza demagogie e paternalismi: se soltanto un quarto dei componenti questo Consiglio regionale in occasione di dibattiti particolarmente importanti inerenti all'occupazione, all'agricoltura, allo sviluppo, all'industria, ai cassintegrati e a tanti altri aspetti decisivi della vita politica, economica e sociale della nostra Isola, si comportasse come ci si è comportati durante la discussione di questo provvedimento, cosa succederebbe? Anche quando si ritiene che sia giusto. La democrazia è sin-

tesi, è decisione, non esasperazione del confronto, ma viene compromessa e spesso anche annullata da un atteggiamento di questo genere. Io non critico nessuno in particolare; è una riflessione che deve fare l'intero Consiglio, perché non so se il popolo sardo abbia apprezzato e apprezzerà in futuro atteggiamenti di questo genere da parte nostra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io pensavo di poter addirittura festeggiare oggi l'approvazione di questa legge importante per la Sardegna, che ha impegnato la Commissione che io presiedo per tantissimi mesi. Il lavoro è stato costante e, devo dire, molto produttivo da parte di tutti i componenti della Commissione. Con questo provvedimento si sono introdotte diverse innovazioni che, pur essendo previste dalla legge nazionale numero 157, attengono ad alcune peculiarità, ad alcuni aspetti tipici della nostra Isola. Pertanto noi abbiamo tentato di fare una legge che rispondesse alle esigenze dei sardi, così come è previsto dall'articolo 3 dello Statuto. Abbiamo anche tentato di forzare quanto previsto dallo Statuto nella speranza che poi lo Stato riconosca la nostra specificità.

Ci sono diverse innovazioni, come dicevo, per esempio le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e soprattutto l'Istituto regionale per la fauna selvatica, come diceva qualcun altro, ma ci sono altri aspetti all'interno della legge che ritengo di grande importanza per la funzionalità della legge stessa. E per questo io devo ringraziare davvero tutta la Commissione, tutti i partiti sia della maggioranza sia della minoranza perché, nonostante il confronto a volte anche aspro, però dialetticamente corretto, siamo riusciti a portare la legge in Consiglio regionale, mentre nelle precedenti legislature ciò non è stato possibile. Questo dimostra l'abnegazione e l'impegno da parte di tutti i commissari per approvare una legge che, ripeto, è complessa ed articolata. Devo ringraziare anche il relatore della Commissione che ha fatto un lavoro encomiabile, ed è, anche grazie al suo impegno che si è riusciti a portare la legge in Consiglio regionale.

Tuttavia devo ammettere che qualche aspetto di questa legge non mi convince affatto; in particolare il comma 3 dell'articolo 56 personalmente mi ha anche moto amareggiato. Qualche consigliere ed io abbiamo tentato di dare una spiegazione a un emendamento che è stato presentato a questo articolo, ma forse non ci siamo spiegati bene, o forse non siamo stati capiti. Sta di fatto che, per le cose che sono state dette ieri, e in qualche modo anche oggi, io credo che sia giusto chiarire meglio i termini di ciò che è successo ieri e di ciò che in parte è successo anche oggi. Io ho apprezzato molto le parole che ha pronunciato all'inizio l'onorevole Usai quando ha detto che forse non ci siamo capiti. Anch'io sono convinto di questo, però devo sottolineare che la nostra intenzione non era quella di emarginare la provincia di Nuoro o di creare una sorta di zona protesta dove non fosse possibile a nessuno praticare l'attività di caccia. Non è assolutamente vero questo, perché l'obiettivo nostro era semmai un altro, quello di disciplinare una legge che dal punto di vista operativo ha bisogno di essere corretta e coordinata. E' per questo che noi avevamo chiesto, per quanto riguarda l'accesso agli ambiti territoriali di caccia per la migratoria, che fosse rimandato tutto al piano faunistico regionale, perché solo in quella fase si poteva disporre di maggiori elementi per operare delle scelte oculate. Era solo questa la nostra intenzione, perché ritenevamo non ancora maturi i tempi per fare questo tipo di scelta, e abbiamo insistito affinché questo passaggio, di grande importanza per la stessa struttura della legge, fosse rinviato proprio perché in quella fase di maggiore conoscenza di tutto il patrimonio faunistico, e – perché no? – anche venatorio della Sardegna, noi avremmo potuto fare delle scelte più giuste, più appropriate.

Quindi non è assolutamente vero che noi volevamo isolare la Provincia di Nuoro, e mi dispiace che qualcuno abbia inteso questo, però chi conosce bene la legge sa che agli ambiti territoriali di caccia possono accedere tutti: i cagliaritani, i sassaresi, gli oristanesi, tutti insomma. Si tratta di mettere dei paletti, di adottare delle regole che stabiliscano una volta per tutte un legame diretto fra cacciatore e ambiente.

Qualcuno, ironizzando, ieri diceva: ma forse è vero, c'è un legame, talmente forte tra cacciatore e

ambiente che nella Provincia di Nuoro qualcuno l'hanno persino legato! E' successo purtroppo anche questo, e ciò dimostra effettivamente l'esasperazione che si può raggiungere quando in determinati periodi alcuni paesi sono invasi da circa cinquemila cacciatori. Devo dire che non è una cosa bella. Noi stiamo tentando di trovare un rimedio, ma non perché non vogliamo che i cacciatori delle altre province vadano nella Provincia di Nuoro o nelle altre province, ma perché bisogna creare delle regole, ma perché bisogna fare in modo che si stabilisca un carico massimo oltre il quale non si possa andare. Era questo il motivo per cui si chiedeva, alla fine, di rimandare la regolamentazione al piano faunistico regionale anche per quanto riguarda la fauna migratoria. Io sono convinto che i cacciatori che si spostano da una provincia all'altra debbono essere bene accettati dalla popolazione, e non soltanto perché in una provincia ci può essere un maggiore senso di ospitalità rispetto a un'altra, ma perché esiste il diritto del cacciatore di praticare l'attività di caccia in una determinata zona. Era questo, ripeto, il motivo per cui si chiedeva anche con una certa forza, di rinviare questo aspetto all'approvazione del piano faunistico regionale.

Devo dire che per quanto riguarda il resto, tutto l'articolato è in linea con le decisioni che sono emerse in Commissione, pertanto ne rispecchia bene l'orientamento. Tuttavia il comma 3 dell'articolo 56 è effettivamente un punto di difficile superamento per noi.

Pertanto, con molta amarezza e sofferenza, anche perché sono convinto che si sia consumata una forzatura inutile che poteva essere tranquillamente evitata, io non me la sento di votare a favore di questa legge, nonostante sia il Presidente della Commissione che in qualche modo, in quella sede, ha contribuito all'approvazione della stessa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Onorevole Presidente, devo dire che un lavoro difficile, lungo, faticoso, è giunto alla sua conclusione. Lo dico con soddisfazione perché a un certo punto della discussione di questa legge qualcuno aveva incominciato

a pensare che forse non saremmo arrivati alla fine e invece abbiamo concluso.

Era un testo complesso, che indubbiamente poteva essere semplificato, ma probabilmente, se avessimo seguito questa strada, avremmo impiegato più tempo. Alla fine, norme che potevano stare in un regolamento, e che comunque anche stando in un regolamento sarebbero dovute passare in Aula, sono all'interno della legge. Abbiamo di fronte un testo completo, anche se non perfetto, che può essere modificato in futuro, se sarà necessario, ma è comunque un buon testo.

Durante la discussione generale, io avevo posto all'attenzione dell'Aula due punti che ritenevo essenziali: uno di essi riguardava l'Istituto regionale della fauna selvatica. E' questo un punto della legge che è stato migliorato e con soddisfazione l'abbiamo votato, mi pare, all'unanimità. Un altro punto, invece, non ha trovato la medesima soluzione, pur essendo anch'esso fondamentale, cioè il principio della pressione venatoria negli ambiti di caccia. Abbiamo introdotto questo principio per quanto riguarda la fauna stanziale; non l'abbiamo introdotto, invece, per quanto riguarda la fauna migratoria. E' un punto debole della legge, perché la distribuzione del prelievo venatorio in modo razionale ed equilibrato, che poteva essere regolata dalla legge, è invece demandata al buon senso dei cacciatori. Speriamo che essi agiscano con equilibrio.

Concludo dicendo che malgrado questo punto debole della legge il Gruppo di Federazione Democratica voterà a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Penso di interpretare, Presidente e colleghi, il sentimento di molti colleghi manifestando il senso di liberazione che viene dall'essere giunti al termine di una grossa fatica, che ci ha visti impegnati in Commissione e in Aula in situazioni spesso molto confuse e qualche volta anche tese.

Ho apprezzato molto tutti gli interventi che si sono succeduti in quest'aula oppure a margine dei lavori, che andavano nella direzione di contribuire a riportare una maggiore serenità, perché io credo che solo lavorando con animo sereno e disponibili-

tà nei confronti degli altri sia possibile produrre buoni risultati. Per cui ringrazio coloro che hanno avuto la pazienza di sopportare un eccessivo impegno nel sostenere le opinioni e chiedo scusa se in qualche modo, così come hanno già fatto altri, questo può essere sembrato arroccamento. Tuttavia non c'è nei miei interventi, non c'era mai stata nessuna intenzione, nessun interesse a complicare la vita dei colleghi o a porre questioni che non fossero fondate. Se l'ho fatto, l'ho fatto involontariamente.

E poche strade restavano a chi, come me, in Commissione non aveva votato a favore della legge, ritenendo che ci fossero problemi che poi, puntualmente, in quest'Aula si sono manifestati, una legge che richiedeva un'ulteriore fase istruttoria e un'ulteriore fase di selezione dei problemi, per evitare che in Aula si svolgesse la discussione che poi si è svolta.

Nel merito della legge che il Consiglio va ad approvare ci sono sicuramente elementi positivi. Tuttavia io concordo con il collega Ferrari quando dice che ci sono punti di debolezza, ma, aggiungo, ci sono anche punti di pericoloso arretramento culturale rispetto alla precedente legge sulla caccia, la legge regionale numero 32 del 1978. Probabilmente il mondo venatorio, che non poco ha influito direttamente o indirettamente, nel creare una aspettativa, un'esasperazione, anche, dei temi, si renderà conto di quanto di sbagliato c'è in questa legge che si approverà.

Io credo che ci siano punti che ci costringeranno prima o poi a riparlare dell'argomento, perché alcune cose così come sono contenute nella legge sicuramente creeranno dei problemi. Penso a tutto il sistema della pianificazione faunistico-venatoria, che è presentato, ma non sviluppato in maniera lineare; penso al ruolo delle province che viene indicato in un certo rilievo e poi viene modificato da un'altra parte; penso alle questioni del calendario, all'ambiguità che si è voluta mantenere sulla questione dei parchi e della caccia nei parchi. Si è voluta mantenere una possibilità di deroga che io non condivido, l'ho detto nell'intervento a proposito dell'articolo che riguardava questo argomento, lo sottolineo qui perché credo sia un punto importante. Si è addirittura – se non ricordo male – votato di istituire un ambito territoriale di caccia in un parco nazionale. La cosa la ritengo singolare e grave.

C'è poi tutta la grave questione degli ambiti che ci ha visto impegnati in discussioni spesso confuse e anche molto animate. Su questa questione sicuramente emergeranno tensioni e problemi; sapremo valutarli, spero, con maggiore serenità una volta che verificheremo quali sono i reali problemi che le scelte che sono state compiute faranno sorgere.

Qui, in quest'aula, sono state fatte delle critiche al modo di lavorare. Certamente queste critiche sono opportune e per quanto mi riguarda sono sostanzialmente condivise, però vorrei fare una piccola osservazione: non vorrei che nel Consiglio regionale e in tutto quello che sta attorno ad esso si diffondesse l'abitudine alla rampogna. C'è qualcuno che si pone al di sopra e che di volta in volta afferma che non si lavora, che si lavora poco, che si lavora male, che non c'è sintesi. Io credo che questa critica sia giusta, ma deve avere come conseguenza un impegno e un'attenzione maggiori soprattutto da parte di coloro che hanno la capacità di lavorare molto, bene e di fare le sintesi, perché qui non c'è qualcuno che è titolato a fare e altri no.

Anche per quanto riguarda la questione delle posizioni estreme che sono state mediate, io credo che tutti siamo stati portatori di posizioni estreme. Non ci sono state posizioni estreme e altre mediate. Ognuno ha portato la sua opinione e l'ha difesa, bene o male, questo non sta a me dirlo, e queste posizioni dagli altri punti di vista possono essere considerate estreme, comprese le posizioni del relatore e le posizioni della stessa Giunta. Io credo che la legge vada completata con gli strumenti atti a farla funzionare, quindi credo che si debba mettere mano subito al Regolamento e alla realizzazione del piano faunistico regionale. Nella legge ci sono sicuramente cose positive, alle quali credo di aver contribuito in maniera non secondaria, compreso l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Questo strumento, che è nato da una proposta fatta in occasione della legge cosiddetta dei cormorani spero possa contribuire a creare una terza parte, diciamo così, neutra della pubblica amministrazione riguardo a interessi eventualmente contrastanti tra loro. Per questo motivo, tenendo conto dei tanti difetti della legge e delle parti importanti che in essa sono contenute, il mio voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

per dichiarazione di voto il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.). Grazie signor Presidente, per annunciare il voto favorevole dei pattisti. Ci si chiederà ancora per molto tempo se questa legge ha colto nel segno; saremo divisi anche su questo tema e su questo giudizio. Sono stato spettatore, come molti altri in quest'aula, spettatore attento, e non mi è sfuggito un aspetto che credo tutti i colleghi dovranno condividere. Molte passioni e tensioni credo che siano maturate in quest'aula per l'amore che abbiamo verso questa terra, e la preoccupazione di tutti è che questa passione voglia significare la non rinuncia a vederla mortificata da leggi improvide, perché un dovere noi dobbiamo sentire, che non è solamente quello di soddisfare oggi, con miopia, le esigenze che riteniamo pressanti e fondamentali. Il primo dovere che dobbiamo sentire tutti noi quando formuliamo in termini legislativi questi provvedimenti è quello di poter restituire il nostro patrimonio e garantire che anche altre generazioni ne possano beneficiare affinché queste bellezze e questa natura non siano contenute solamente sui libri di storia o nei racconti dei nostri nomi. Questo è un dovere per tutti noi, e credo di avere avvertito in quest'aula, proprio per gli appassionati interventi, la voglia di vedere ancora una volta trionfare la necessità che in Sardegna vengano emanate leggi che puntino con intelligenza a salvaguardarne le sue risorse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghe e colleghi, per annunciare da parte mia il voto favorevole a questa legge che, come hanno già sottolineato diversi colleghi che sono intervenuti, ha impegnato per lungo tempo in un lavoro complesso e faticoso prima la Commissione e poi l'Aula. Ritengo che al di là di qualsiasi enfasi, di qualsiasi espressione retorica, questo provvedimento sia uno dei più importanti atti che questo Consiglio abbia approvato negli ultimi mesi. Ci sono state critiche in ordine alla pesantezza del provvedimento stesso...

PRESIDENTE. Scusate colleghi, vi invito a prendere posto e ad evitare il brusio.

AMADU (Gruppo Misto). Ci sono state critiche alla maratona che questo Consiglio ha dovuto sostenere, però credo che al di là di tutto evidentemente la complessità della materia, ma anche le attese del mondo esterno, del mondo venatorio e ambientalista, la complessità applicativa dei principi della legge numero 157 del 1992, la necessità di rispettare i vincoli dell'Unione europea, quindi delle norme a tutela della protezione della fauna selvatica a livello internazionale, abbiano determinato delle difficoltà. Noi ci muoviamo anche in questa materia con un'autonomia e una potestà legislativa vigilata: se è vero come è vero che abbiamo competenza legislativa esclusiva, è anche vero che questa competenza è molto limitata e non ci consente di camminare con le nostre gambe, di muoverci senza avere quei vincoli che evidentemente normative superiori ci impongono.

Io credo che tutto sommato non sia una brutta legge, e ritengo ingenerose le critiche di chi ritiene che non si sia trovato un punto di incontro per tutti i problemi. Ho sentito qualche rilievo in ordine a uno dei punti più controversi che ieri hanno impegnato quest'Aula, quello dell'ambito unico per la selvaggina migratoria. Ci si è dimenticati di sottolineare che la selvaggina migratoria, in quanto tale, non è una selvaggina la cui collocazione può essere programmata nel tempo, né nel luogo. La selvaggina migratoria si muove per impulsi climatici, per necessità di carattere alimentare, e non può essere certamente il cacciatore a stabilirne l'ubicazione, né tanto meno lo può fare una legge o un decreto. Quindi su questo punto occorre un po' di chiarezza, ma una diversa sensibilità e modernità. Va bene collegare il cacciatore al territorio, quindi va bene una suddivisione in ambiti il più possibile ampi per quanto riguarda però la selvaggina nobile stanziale, lepre e pernice sarda, ma credo che sia forzato ritenere che anche la caccia alla selvaggina migratoria debba essere programmata, perché il cacciatore non può dichiarare a quale ambito ristretto appartiene se non sa che strada prenderanno gli uccelli migratori.

Molti istituti sono stati creati o recepiti in questa legge, ma credo che uno degli aspetti più positi-

vi sia il calendario, cioè l'arco temporale e anche i criteri contenuti nel calendario recepiscono le aspettative dei cacciatori, ma anche l'esigenza di salvaguardia del patrimonio faunistico. E' importante aver confermato il ruolo e la funzione deliberativa nonché tecnico-scientifica del Comitato faunistico regionale, che rappresenta non dei momenti di più alto impegno non solo di presenza, del mondo venatorio, ambientalista e del mondo della produzione agricola. Quindi credo che anche questo Istituto abbia visto riconosciuto il suo diritto ad essere un punto centrale, un punto nevralgico.

Ora si tratta di vedere che cosa porteranno i tempi futuri. Ci sarà un passaggio obbligato presso il Governo nazionale; non sappiamo se siamo stati in grado di produrre una normativa adeguata alle prescrizioni e ai principi della legge nazionale; non sappiamo se la legge quadro l'abbiamo rispettata in pieno e se in pieno abbiamo esercitato i nostri poteri, la nostra potestà, la nostra competenza legislativa esclusiva. Ma il problema nodale non sarà questo, perché anche questo lo supereremo; il vero problema sarà l'applicazione di questa legge. Sono previsti degli istituti di partecipazione a livello territoriale, nonché la partecipazione delle amministrazioni provinciali; c'è una gamma di soggetti che concorrono alla formulazione di quello che è chiamato il piano faunistico regionale. Saranno quelli i passaggi di partecipazione e anche di scelta. Si verificherà allora, se questa legge avrà raggiunto il suo obiettivo o se sarà necessario riadeguare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, colleghi, io voterò a favore della legge, non perché sia convinto che sia la migliore legge possibile, ma perché finalmente avremo una legge sulla caccia, il che è comunque una conquista, frutto di un lavoro, nel quale abbiamo profuso impegno e passione, e che tutto sommato ha portato ad una situazione di equilibrio apprezzabile. A mio avviso noi abbiamo commesso un errore: l'aver discusso dei principi e delle norme di attuazione contemporaneamente, il che ha portato ad una serie di difficoltà nella formulazione della legge. Credo che questo debba ser-

vire da esperienza al Consiglio; quando si tratta di argomenti che vanno normati in modo diffuso e preferibile fare una legge sui principi, sulle cose fondamentali e rinviare a strumenti come i regolamenti, i dettagli della attuazione. Credo che tutto sommato, considerate queste difficoltà questa impostazione forse sbagliata, abbiamo fatto quasi il meglio possibile. Per cui, in piena coscienza, mi sento di votare a favore, auspicando che lo scontro che è sempre in atto con il Governo, e che potrebbe avere qualche riverbero su questa legge, non cambi la volontà del Consiglio di avere una propria normativa adeguata alla realtà sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (Popolari). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò brevissimo, non avrei neppure preso la parola se non per una problema che sento di dover in qualche modo sollevare. I popolari voteranno a favore di questa legge, perché pur non essendo perfetta è perfezionabile nel tempo, ed è anche il frutto di un'azione seria, dell'impegno dell'intera Commissione. Io invito il Consiglio a comprendere le ragioni (che non sono di poco momento, ma sono ragioni serie, nobili) che hanno portato il presidente della Commissione ad esprimere un voto negativo sul provvedimento. Certo questo non è sufficiente a far sì che anche noi assumiamo un atteggiamento negativo, di condanna del provvedimento che ci apprestiamo a votare, però noi popolari comprendiamo le ragioni che hanno portato il presidente della Commissione a dichiarare un voto contrario. Con la sua richiesta di rinvio al piano faunistico regionale delle valutazioni sulla pressione venatoria, e la proposta di regolare la presenza dei cacciatori sul territorio facendo riferimento anche alla loro provincia di appartenenza, certamente egli non pensava di proteggere in modo particolare un'area territoriale, né di discriminare il resto della Sardegna. Il suo intendimento era certo quello di consentire la valutazione di questo aspetto in una fase più tecnica, più scientifica e all'interno di un organismo in cui le decisioni sarebbero state assunte con maggiore conoscenza del problema. Credo che il punto di vista del Presiden-

te della Commissione possa essere compreso da tutti. Io lo ringrazio ancora per il lavoro che ha svolto, ringrazio tutta la Commissione e il Consiglio per il confronto molto approfondito che c'è stato in quest'Aula molto. Probabilmente la stanchezza ha portato tutti ad esprimere nei confronti del metodo usato in quest'Aula qualche giudizio affrettato. Certo è che in quest'Assemblea deve albergare la libertà reale su provvedimenti importanti, non solo su questo, spero anche su altri; il diritto al confronto totale dev'essere consentito senza che nessuno si spazientisca. Per queste ragioni voteremo a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Anch'io, signor Presidente, molto rapidamente intendo svolgere qualche breve considerazione, avendo avuto l'opportunità in questi giorni di lavorare un po' meno del solito. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Progressista Federativo, con il voto difforme, che è stato poc'anzi annunciato, del collega Gavino Diana, del quale però voglio dire che non solo rispettiamo, ma apprezziamo le motivazioni e anche le argomentazioni con le quali è stato portato all'Aula, oltre a condividerne in larghissima misura la concezione del rapporto uomo natura che le sue argomentazioni sottendono. Desidero anch'io, come altri colleghi, sottolineare la difficoltà e la laboriosità dell'impegno della Commissione, in testa il presidente Silvestro Ladu, l'impegno di alcuni consiglieri che hanno posto molta passione nella produzione di questa legge, la fatica intelligente ed equilibrata del relatore Marrocu, che anch'io ringrazio. Abbiamo naturalmente, né potrebbe essere diversamente, su alcuni contenuti, anche dei dubbi e delle riserve, ma io credo (e mi associo in questo alle considerazioni svolte dal collega Bonesu) che dobbiamo, dalla riflessione sull'*iter* di questa legge, trarre motivo per migliorare la complessiva qualità del lavoro legislativo, premettendo però che io ho fatto parte di una legislatura in cui si è provato a fare la legge e non si è riusciti; invece questa volta la legge si fa. Credo che i punti sui quali dovremmo, non in questo momento naturalmente, riflettere, siano

questi: in primo luogo che cosa va in legge e che cosa va invece demandato allo strumento regolamentare. In secondo luogo dovremmo riflettere sul grado di istruzione dei nostri testi legislativi, delle nostre proposte di legge. C'è ancora da riflettere sull'opportunità di concentrare il dibattito politico, anche la battaglia politica su pochi, chiari, fondamentali punti di una materia senza invece, in qualche modo, sovrapporre le discussioni sugli aspetti più di dettaglio alla riflessione sulle grandi questioni che caratterizzano una certa materia dal legiferare. Infine credo che sia sempre valido richiamare tutti noi alla necessità di uno sforzo di composizione ancora più paziente e più determinato dei diversi punti di vista. Su questo punto voglio esprimere una brevissima valutazione: il legislatore, non vale soltanto per questa legge, vale in generale, il legislatore deve nella legge ricomporre legittimi interessi particolari, interessi nel senso di istanze, non nel senso banale o volgare del termine; ricomporre legittime istanze particolari per affermare un'ottica generale. Quando si verifica un confronto fra istanze, anche elevate e nobili (voglio dire che il mondo venatorio è una parte della società, non è la società; in questo senso dico interesse particolare, non sufficientemente mediato dalla funzione di rappresentanza dell'interesse collettivo), allora può avvenire ciò che è accaduto in Aula e in Commissione, cioè una discussione defaticante e talora con punti di rigidità. Con queste riflessioni il nostro Gruppo vota la legge, sottolineandone rilevanti aspetti positivi, sia dal lato della tutela ambientale che da quello della disciplina dell'attività venatoria, sapendo, naturalmente con molta laicità, con molto realismo, che su altri aspetti la legge avrebbe potuto essere sicuramente più agile e più snella, probabilmente anche migliore. In ogni caso questa legislatura la legge sulla caccia la produce.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Signor Presidente, la legge, così come esitata dalla Commissione, sicuramente necessitava di ulteriori approfondimenti, nonostante il grandissimo lavoro svolto per lungo tempo in Commissione, e che ha comunque con-

sentito a tutti noi un lavoro più agevole. Credo che questa legge sia nata come la legge di nessuno e di tutti, quindi una legge senza padri e, se volete, anche questo ha prolungato i tempi, ma la conseguenza è proprio il poter dire adesso che è una legge di tutti, dell'intero Consiglio.

Vorrei ringraziare quindi i colleghi della Commissione, in particolare i colleghi del mio Gruppo, Milia, Casu e Granara, per il lavoro svolto e complimentarmi con il relatore per il suo equilibrio e per l'attenzione e la concentrazione che ha dimostrato durante i lavori dell'Aula. Il Consiglio regionale, secondo il mio modesto parere, ha svolto il suo compito in modo egregio, per responsabilità, per attenzione e talvolta anche per sopportazione. In particolare la dialettica è stata talvolta accesa con alcuni colleghi, non per la rappresentazione di interessi personali o di altri, ma per la giusta esigenza di tutela dell'ambiente, per esempio. D'altro canto altrettante responsabili e giuste considerazioni hanno rappresentato un mondo venatorio che svolge la sua attività con passione ed affetto. Questo mondo dei cacciatori, spesso vessato e bistrattato, io credo che sia stato ben rappresentato e tutelato da tutto il Consiglio. La legge ha introdotto il principio di legare al territorio i cacciatori, prevede l'istituzione degli ATC e delle aziende agri-turistico-venatorie, nonché la differenziazione tra attività stanziale e migratoria. Sono tutte innovazioni che caratterizzano il nostro lavoro, che sicuramente potrà essere migliorabile nel futuro, ma che pone, fin da oggi, delle basi concrete per la regolamentazione di questa materia.

Questa legge ci vede, quindi, moderatamente soddisfatti per il risultato finale, ma posso sicuramente affermare che il lavoro svolto ci ha consentito di evitare un provvedimento equilibrato, e l'equilibrio, per chi svolge un'attività legislativa, è sicuramente un obiettivo, è sinonimo di un buon lavoro a favore di tutta la Sardegna. E per un Consiglio, permettetemi, cari colleghi, che spesso si sente accusare di essere assente e inconcludente, questa è stata l'occasione per mostrare il contrario. Per quanto testé detto dichiaro, quindi, il mio voto favorevole e, rappresentando il mio Gruppo su questo specifico articolato, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia che mi onora di rappresentare.

Un piccolo riferimento polemico nei confron-

ti del Presidente della Giunta per la sua assenza, ma sicuramente questo non inficia il lavoro svolto da tutto il Consiglio, dai Presidenti che si sono succeduti e da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Il consigliere Marrocu ha domandato di parlare per una breve precisazione. Ne ha facoltà.

MARROCU (Progr. Fed.), relatore. Solo per un ringraziamento mio personale, del Presidente della Commissione e degli altri commissari a tutto il personale che ci ha seguito in questa fatica ed in particolare al dottor Tack, funzionari della Commissione, che è stato punto di riferimento competente e insostituibile per la stesura di questa legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con procedimento elettronico del testo unificato delle proposte di legge numeri 74, 83, 162 e del disegno di legge numero 202.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Balia - Ballero - Balletto - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Casu - Cherchi - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.

Risponde no il consigliere: Pittalis.

Si sono astenuti i consiglieri: Aresu - Concas - Diana - Ladu - La Rosa - Montis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	71
Votanti	65
Astenuti	6
Maggioranza	33
Favorevoli	64
Contrari	1

(Il Consiglio approva).

Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 48, viene ripresa alle ore 13 e 15.)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo il Consiglio che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di dare questa cadenza ai lavori odierni: si esaminerà fino alle ore 14 il disegno di legge numero 235; nel corso della seduta pomeridiana verrà invece affrontata la discussione delle proposte di legge numeri 56, 80 e 114. Si seguirà poi l'ordine del giorno che nel corso di una prossima Conferenza dei Capigruppo verrà meglio puntualizzato.

Discussione generale del disegno di legge: "Disciplina, in adeguamento ai giudicati amministrativi, dei pregressi processi di mobilità verticale per l'inquadramento nella qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, attivati dall'Amministrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24" (235)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 235. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), relatore. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che è all'esame del Consiglio ha indubbiamente una notevole importanza per il funzionamento dell'amministrazione regionale, e posso dire che è abbastanza semplice nella sua formulazione, ma presuppone una serie di valutazioni giuridiche sicuramente complicate, perché si tratta di rendere compatibile delle finalità in parte contraddittorie: la realizzazione di

un corretto funzionamento dell'amministrazione, la tutela di posizioni soggettive che sono ritenute meritevoli di tale tutela, e l'attuazione piena e non elusiva del giudicato, come fece il Consiglio regionale all'inizio del 1994, quando, con comportamenti che la Commissione ritenne totalmente non condivisibili, approvò una legge, che poi rimase lettera morta, ma che era di palese e netta elusione del giudicato.

Queste erano le premesse. La Commissione ha esaminato la proposta, che poi è stata anche significativamente modificata dalla Giunta regionale; ha sentito in più occasioni l'assessore Manunza, le organizzazioni sindacali, ha svolto quindi un lavoro sicuramente approfondito e non certo affrettato. In che cosa consiste il problema? Per effetto della mobilità verticale e del passaggio al nuovo ordinamento in nove qualifiche funzionali si era provveduto, negli anni passati, a individuare il ruolo dei dirigenti della Regione attraverso una prima graduatoria di 73 posti, che collocava nel ruolo dirigenziale le 73 persone a decorrere dal 1986, e una seconda graduatoria che collocava 13 persone nel ruolo dirigenziale con decorrenza 1988. Questa seconda graduatoria è stata impugnata e non è ancora stata pronunciata la sentenza del giudice amministrativo; l'impugnazione della prima graduatoria, invece, è stata accolta: il TAR ha annullato quella graduatoria e il Consiglio di Stato ne ha confermato l'annullamento. Quindi siamo nella situazione in cui nessun funzionario regionale oggi svolge legittimamente le funzioni di dirigente. Questa è la situazione che indubbiamente crea paralisi nell'amministrazione. Come si ritiene di poter supplire a ciò che si è determinato per effetto di queste sentenze? La proposta prevede l'inquadramento di tutti i dirigenti della graduatoria annullata, non più tali, nell'ottava qualifica funzionale, perché in questa qualifica sono stati già concretamente collocati e valutati tutti coloro che nella graduatoria venivano in ordine successivo al 73°, quindi coloro che erano in una posizione che la Commissione, dopo l'annullamento della graduatoria da parte del TAR e del Consiglio di Stato, aveva comunque ritenuto deteriore rispetto a coloro che venivano inquadrati nella fascia dirigenziale. Quindi la proposta prevede l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale delle persone che facevano parte della graduatoria annullata.

Prevede però anche, visto che tutt'ora, sia pur di fatto, stanno svolgendo ancora le funzioni dirigenziali, il riconoscimento e il mantenimento della situazione retributiva fino al momento in cui verrà approvata la nuova graduatoria. La legge prevede le modalità per l'approvazione della nuova graduatoria, nella quale devono essere valutati, perché questo risponde all'attuazione del giudicato, anche coloro che nel frattempo sono andati in pensione.

Alcuni altri articoli disciplinano una materia che aveva destato interpretazioni contraddittorie e dettano norme interpretative. Per effetto dell'approvazione di questa legge, quindi, che cosa si determina? Si determina che la Regione continua a valersi di funzionari in ruolo dirigenziale, anche se non hanno più questa qualifica, sino a che non sarà disponibile la nuova graduatoria dei dirigenti. Queste persone continueranno, quindi, a godere di un trattamento che non verrà ripetuto anche in caso di futuro mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori. L'orientamento, però, è nel senso che questa nuova graduatoria non determinerà in via definitiva il passaggio automatico nella fascia dirigenziale, perché col provvedimento che la Commissione ritiene di poter portare all'esame dell'Assemblea tra la fine di settembre e i primi di ottobre – il disegno di legge numero 101 – si prevederà un nuovo accesso alla futura qualifica dirigenziale, che ha diverse responsabilità, diversi poteri rispetto all'attuale, attraverso un meccanismo che nello stesso disegno di legge numero 101 verrà disciplinato. Quindi questa proposta risolve i problemi dell'Amministrazione, salvaguarda le posizioni dei singoli, attua il giudicato e non costituisce un'anticipazione di quella decisione che il Consiglio potrà e dovrà adottare valutando ed esaminando il disegno di legge numero 101.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis, relatore di minoranza.

TUNIS MARCO (F.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la questione di cui oggi tratta questo disegno di legge è nota alla Giunta regionale fin dall'aprile 1994. Occorre infatti tener presente che, a seguito di numerosi ricorsi promossi dinanzi al TAR Sardegna, le graduatorie redatte dalla Commissione interna furono annullate

con sentenza numero 314 del 1994. Giova anche aggiungere che la Giunta regionale propose appello e che il Consiglio di Stato rigettò l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Da ciò deriva la prima conseguenza, e cioè che l'Amministrazione regionale ha utilizzato come dirigenti funzionari che tale qualifica non possedevano. In una parola si vuol dire che la Giunta regionale, in dispregio della sentenza del TAR Sardegna esecutiva in seguito al rigetto dell'istanza di sospensione da parte del Consiglio di Stato non ha dato esecuzione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Una corretta attività amministrativa in presenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo avrebbe dovuto ispirarsi alla rimozione immediata della situazione di illegittimità che si era venuta a creare a seguito del provvedimento giurisdizionale medesimo. Poiché, peraltro, la sentenza del Tribunale Regione Amministrativo accoglieva il ricorso in quanto ritenuta irregolare la commissione esaminatrice, priva degli essenziali caratteri di terzietà, non sussisteva alcun motivo che potesse indurre la Giunta regionale a procrastinare *sine die* la rinnovazione del concorso interno sulla base delle norme allo stato vigenti. Al contrario, volendo sfidare i provvedimenti giurisdizionali, coinvolgendo il Consiglio dell'epoca, ha chiesto ed ottenuto l'approvazione di una legge che tendeva ad eludere la pronuncia giurisdizionale e, perseguendo la medesima finalità, ha atteso la pronuncia nel merito da parte del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza numero 310 del 1996, ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la validità della motivazione che aveva indotto il TAR Sardegna ad accogliere i ricorsi.

Questo richiamo si rendeva necessario per meglio comprendere le ragioni delle perplessità e della conseguente opposizione da parte di Gruppi di minoranza di questo Consiglio al disegno di legge che oggi è in discussione. In primo luogo occorre richiamare i principi affermati dalle due sentenze per poi verificare se il testo legislativo si attiene ad essi oppure se ne allontani e risponda alla medesima esigenza denunciata di voler eludere ancora una volta il dettato delle sentenze in argomento.

Dalla sentenza del TAR Sardegna si evince che di fatto la graduatoria per l'accesso alla dirigen-

za è stata redatta da un organo politico, e cioè sostanzialmente dall'Assessore del personale, coadiuvato da un gruppo di lavoro di cui faceva parte un funzionario personalmente interessato all'esito del concorso. Certamente mi riferisco non all'Assessore di oggi, ma all'Assessore dell'epoca. Dalla sentenza del Consiglio di Stato, che conferma sul punto quella di primo grado, risulta tra l'altro: per un verso la legittimità degli atti amministrativi va valutata con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data della loro formazione, momento sul quale non spiega efficacia l'abrogazione successiva delle disposizioni che ne costituiscono il titolo; per altro verso la rinnovazione degli atti amministrativi annullati deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notificazione della sentenza di annullamento.

Inoltre il fatto che prima della sentenza irrevocabile sia intervenuto un *ius superveniens* incide soltanto sulle modalità di svolgimento dell'eventuale attività di rinnovazione degli atti annullati. Un'attenta riflessione sulle statuizioni del supremo organo di giustizia amministrativa consente di affermare che l'abrogazione degli articoli 1 e 3 della legge regionale numero 24 del 1989, disposta con la legge regionale numero 25 del 1994, non spiega la sua efficacia abrogativa sulle disposizioni che costituiscono titolo di partecipazione al concorso, per cui si può serenamente affermare che ai fini in questione non è assolutamente necessario richiamare il vigore delle norme abrogate, articoli 1 e 3 della legge numero 24 del 1989.

Se al contrario si pretende, come risulta dal disegno di legge, di riapprovare norme cadute, ma non agli effetti del rinnovo della graduatoria, come si evince dalle affermazioni del Consiglio di Stato, lo si fa esclusivamente per garantirsi la copertura da parte del Consiglio regionale, con una legge che la non dichiarata volontà di voler adottare un provvedimento a sanatoria non riesce a nascondere. D'altra parte, dal secondo principio affermato dal Consiglio di Stato, e cioè che la rinnovazione degli atti deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notificazione della sentenza di annullamento, discende che la graduatoria deve essere rinnovata con riferimento alle disposizioni legislative vigenti al momento della notifica della sentenza di annullamento. Quindi, ri-

ferirsi all'aprile '94 e in subordine al maggio '96, col che si vuol dire, ma questo lo dice il Consiglio di Stato, lo dice certamente lo scrivente a nome dei Gruppi di opposizione, che una nuova legge non potrebbe trovare applicazione nella rinnovazione degli atti in quanto essa non era vigente alla data di notifica della sentenza.

Un ulteriore elemento di incertezza deriva dalla considerazione che il Consiglio di Stato non ha ancora deciso sul merito, la valutazione dei titoli e, con riguardo a un altro gruppo di appelli, neppure sulle questioni preliminari. Tutte queste ragioni inducono a scindere la responsabilità della Giunta da quella del Consiglio e all'interno del Consiglio tra chi vuole soggiacere alle pressioni della Giunta stessa in cerca di coperture legislative e chi vuole esercitare il potere legislativo in modo corretto e oggettivo. Meglio sarebbe stato se la Giunta regionale, prendendo atto dell'accoglimento dei ricorsi da parte del TAR, e soprattutto delle motivazioni poste a sostegno della sentenza, avesse tempestivamente dato avvio alla rinnovazione delle graduatorie per l'accesso alla dirigenza, impedendo di portare in una situazione di collasso la pubblica amministrazione regionale. In poche parole si sarebbe dovuto affrontare il problema sin dal 1994, subito dopo le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta. Cosa che non è avvenuta, perché si continua qui a mestare l'acqua nel mortaio, rinnovando la graduatoria, non con riferimento alla normativa richiamata dal Consiglio di Stato, ma sulla base della legge oggi all'esame del Consiglio per alcuni versi innovativa della legislazione precedente. Si determinerà una situazione esposta non solo a nuovi ricorsi dinanzi al giudice amministrativo ma alla lesione di diritti e legittime aspettative dei dipendenti funzionari. Il tutto, cari colleghi, signor Assessore, senza escludere che fra qualche mese, riscontrata qualche omissione, la Giunta come al solito avvertirà la necessità di ricorrere ancora una volta alle consuete leggine eccezionali e di sanatoria.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, è vero quanto affer-

mato dal presidente della Commissione, che su questo disegno di legge si è molto discusso. E' vero che alcuni aspetti della problematica che il disegno di legge solleva sono stati affrontati, è anche vero che ci sono state numerose audizioni, precisazioni e anche assistenze dell'Assessore e dei funzionari dell'Assessorato, come pure è vero che ci sono state audizioni delle organizzazioni sindacali, tuttavia non si può sottacere che tutte queste relazioni sono state tenute in un modo che io voglio definire a gestione familiare e personale. Il compito del legislatore è quello di formare leggi il più possibile senza subire condizionamenti di sorta, cioè senza lasciarsi guidare da quelle che sono le esigenze pratiche, le necessità pratiche, le situazioni di fatto che una cattiva applicazione di leggi precedenti ha potuto determinare. Non è qui chi possa non essere sensibile al problema dei funzionari: io non credo che qua dentro né fuori di quest'Aula ci sia qualcuno che possa dirsi insensibile al problema di fronte al quale si trovano questi funzionari, i quali, per effetto di una sentenza, vedono porre a proprio rischio non tanto l'aspetto economico, che forse non interessa tanto quanto quello della dignità del ruolo che in conseguenza di quella graduatoria, poi annullata, essi sono stati chiamati a svolgere. Ad essi, quindi, va tutta la solidarietà. Ma qui non è in discussione la solidarietà a dirigenti che hanno visto la graduatoria annullata dal Consiglio di Stato. Qui il problema è diverso: si tratta di stabilire, come giustamente, e a mio giudizio puntualmente, fatto registrare dalla relazione di minoranza, se la legge, che pure si rende necessaria per porre rimedio a una situazione che si è venuta a creare in conseguenza della cattiva applicazione delle norme all'epoca esistenti, risponda effettivamente ai principi, alle asserzioni, ai precetti e alle statuizioni della sentenza emanata dal Consiglio di Stato. Perché possa essere effettivamente aderente alla sentenza del Consiglio di Stato la legge deve assolutamente rispondere ad un requisito, quello che si legge a pagina 5 della sentenza del Consiglio di Stato, allorché si dice che "la rinnovazione degli atti amministrativi annullati deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notificazione della sentenza di annullamento", cioè alla data di notifica della sentenza di annullamento della graduatoria esisteva nell'ordinamento regio-

nale una certa legislazione. Ecco che attraverso questo disegno di legge deve necessariamente farsi richiamo a quella legislazione, cioè a quella esistente il giorno, né il giorno precedente né il giorno successivo, ma alla data di notifica della sentenza. Allora, se la sentenza esecutiva è stata notificata nell'aprile '94, io devo andare a guardare la legislazione vigente nel 1994, e attraverso anche innovazioni legislative posso soltanto indicare delle modalità diverse, ma non posso modificare quello che è il diritto sostanziale, perché se io questo faccio mi espongo evidentemente a nuovi ricorsi amministrativi.

Cito un solo esempio, perché non voglio aggiungere molto a quello che sia pure sinteticamente è contenuto nella relazione di minoranza, né voglio togliere spazio agli altri o annoiare questa Assemblea su un problema che, forse, per il tipo di discussione può non essere abbastanza interessante, l'esempio è questo: i funzionari inquadrati nella dirigenza che, per effetto dell'annullamento della graduatoria, non sono più dirigenti vengono per legge inquadrati nell'ottava qualifica. Questo ha carattere innovativo assoluto, non c'è dubbio, a fronte della situazione esistente al 1994. Posso aggiungere che so perfettamente che nessuno dei funzionari, attuali dirigenti, correrebbe alcun rischio di non essere nell'ottava qualifica. Sarebbero senz'altro nell'ottava qualifica perché ne hanno i requisiti, tutti, ma il fatto di dirlo in legge ha carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente all'aprile 1994, e questo basta per eludere il dettato del Consiglio di Stato e per esporci automaticamente, con la forza che come precedente giurisprudenziale questo ha, alle volte vincolante, nei confronti dei tribunati amministrativi, i quali evidentemente si troveranno vincolati ad esaminare eventuali successivi ricorsi proprio fondando la loro pronuncia sulla affermazione e sul predicato che il Consiglio di Stato usa: "deve aver luogo". Non dice "può", "si auspica", "è preferibile che", no, dice: "deve aver luogo con riguardo alla situazione di diritto esistente alla data di notifica". L'unica discussione, caro Assessore, su questo punto sa qual era a mio giudizio? Giudicare se la data di notifica della sentenza fosse riferibile alla sentenza di primo grado o alla sentenza di secondo grado, in quanto la formula che ha usato il Consiglio di Stato lascia una sorta di dubbio. Io il

dubbio non ce l'ho perché so perfettamente – lo dice il DPR 1034 del '71 – che le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive, sono impegnative per la pubblica amministrazione, la quale quando le riceve le deve applicare, e non può non applicarle. Quando io faccio ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, e il Consiglio di Stato rigetta la mia richiesta, come posso io non eseguire una sentenza di primo grado? Come posso non eseguirla? L'avrei dovuta eseguire nel 1994. E allora è giusto quello che ha detto il collega Marco Tunis, che devono essere scisse le responsabilità del Consiglio da quelle della Giunta e, all'interno del Consiglio, si deve distinguere tra chi vuole a tutti i costi sostenere e garantire questa copertura e chi, invece, avrebbe preferito fare una legge. Il problema va affrontato, ma cercando di essere, se non al 100 per cento, cosa auspicabile, almeno al 99,9 per cento rispettosi di quelli che sono i dettati, le statuizioni della sentenza irrevocabile – perché è irrevocabile – del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che la proposta che arriva in Aula non meriti le accuse degli ultimi due interventi. E' vero, è principio pacifico in giurisprudenza amministrativa che l'atto va rinnovato sulla base del diritto esistente nel momento delle emanazione del provvedimento di annullamento, ma cosa si dovrà fare in presenza di una normativa che è sparita dall'ordinamento regionale? Se noi ci atteniamo letteralmente a questo principio non sarebbe rinnovabile nessuna graduatoria, eppure la Regione ha l'obbligo di rinnovarla. Io dico anche senza scriverlo in legge, come è stato fatto nel terzo comma dell'articolo 1; sembra pacifico che quella normativa, pur abrogata, essendo l'ultima vigente in materia, andava comunque applicata. Stesso discorso in parte, va fatto per l'interpretazione autentica di cui all'articolo 3: con l'interpretazione autentica non si creano nuove norme di diritto, semplicemente si cerca di dare un significato corretto secondo la volontà del legislatore, e senza possibilità di fraintendimenti, a norme che già esistono. Ora, se

l'interpretazione autentica è un'interpretazione genuina e valida, i giudici vi si devono attenere. Nel caso, invece, ritengano che sotto le vesti di interpretazione autentica si siano volute fare norme innovative, chiaramente devono disapplicare, quanto meno per il passato e quindi nell'applicazione di queste graduatorie.

Condivido anch'io la preoccupazione che le graduatorie vengano rifatte in un momento in cui il Consiglio di Stato non ha emanato una sentenza definitiva in ordine ai criteri con cui devono essere fatte, in cui vi sono giudizi ancora pendenti davanti al TAR, di cui non conosciamo la soluzione, anche perché la Giunta non ha voluto procedere all'annullamento in sede di autotutela. Però l'obbligo di rifare la graduatoria esiste. E' chiaro che se queste sentenze, in particolare quella del Consiglio di Stato, interverranno nel corso dell'attività della commissione che rifà le graduatorie, essa dovrà tenerne conto. Se invece arriveranno dopo, chiaramente anche queste graduatorie, purtroppo, non potranno che cadere. Io invito in tal caso la Giunta a fare uso dei poteri di autotutela. Oggi cogliamo il frutto amaro di una legislazione e di una prassi amministrativa che hanno proceduto con estrema confusione, con noncuranza dei principi di diritto, però ci troviamo a raccogliere i cocci di questa situazione che altri hanno voluto, in cui altri hanno operato, e non si può far carico a questa Giunta e a questo Consiglio di aver tentato comunque di venire a capo della situazione, con i mezzi che avevano a disposizione.

Chiaramente occorre, ad un certo punto, considerare i problemi che hanno le vecchie graduatorie e che forse avranno le nuove, portare ad esaurimento questa fase. Il Consiglio ha l'occasione, approvando i provvedimenti di attuazione della legge 421, di ripartire da zero per quanto riguarda la dirigenza, di fare le nomine dei dirigenti, senza tener conto di queste graduatorie che comunque sono inficiate, se non giuridicamente, quanto meno moralmente, in quanto sono sorte chiaramente sulla base di interpretazioni molto opinabili, di titoli molto discutibili, di prassi amministrative e legislative che credo non debbano appartenere più alla nuova Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto

a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando non è certamente di modesta importanza, nonostante le ridotte dimensioni del proposto articolato e dei soli tre articoli che lo compongono. Il disegno di legge è volto a rendere possibile il rifacimento, il dovuto adeguamento ai convergenti giudicati amministrativi del TAR della Sardegna prima, e del Consiglio di Stato poi, dei pregressi processi concorsuali di inquadramento del personale regionale di qualifica dirigenziale, con decorrenza 1° gennaio 1986, irrevocabilmente annullati in tali sedi giurisdizionali a motivo della non sanabile irregolarità della relativa Commissione di concorso. Per quanto più da vicino riguarda il problema, è sufficiente rammentare che con la legge regionale numero 51 del '78 ben otto articolazioni della precedente carriera direttiva erano state appiattite in un'unica sesta fascia funzionale. Le immane conseguenze di tali non felici innovazioni sono state: la contrapposizione alle precedenti possibilità di avanzamenti verticali di carriera, meno faticosi ed impegnativi; miglioramenti orizzontali di non selettiva carriera economica; un minore apprezzamento del merito e della professionalità dei singoli; il venir meno di ogni sano e costruttivo spirito di emulazione, con negative ricadute sul piano della produttività e dell'efficienza degli uffici.

I rimedi legislativi adottati nel tempo, sulla spinta dell'emergenza per ovviare a tali non ammissibili conseguenze, che si sono ripercosse sugli *standard* del rendimento del pubblico impiego in generale con qualità, quantità e tempestività di servizi, nettamente al di sotto in molti casi anche della soglia di accettabili livelli di minima, hanno tutti risentito della stessa precarietà delle situazioni cui intendevano porre tardivamente riparo, rivelandosi inadeguati rispetto alle esigenze di provvedimenti di chiara ed agevole applicazione e di portata concretamente risolutiva delle difficoltà. Il risultato è che, a distanza di circa vent'anni dall'entrata in vigo-

re della legge numero 51 del '78, la Regione si trova tuttora priva di una propria dirigenza burocratica, scoperta nei vari livelli di coordinamento delle strutture e nella giuridica impossibilità di provvedere a regime al conferimento dei relativi incarichi che, con ovvie e pesanti e pregiudizievoli ricadute sul piano della funzionalità degli apparati, in una delicatissima fase di grave crisi economica e occupazionale che, per contro, richiederebbe con immediatezza, per essere adeguatamente e tempestivamente fronteggiata, l'operatività sul territorio di uffici pubblici al massimo dell'efficienza funzionale.

Più in dettaglio la graduatoria annullata dal Consiglio di Stato, con rigetto del ricorso d'appello ad esso presentato dalla Regione sarda nell'aprile del 1994, avverso la sentenza del TAR della Sardegna numero 314 del 1994, riguarda l'inquadramento di 73 unità di personale nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale disposto, con decorrenza 1° gennaio 1986, con decreto dell'Assessore degli affari generali e del personale in data 24 aprile 1991, in attuazione dei processi concorsuali di cui all'articolo 1, commi terzo e ottavo, della legge regionale 5 giugno 1989, numero 24. A predetto annullamento il TAR della Sardegna è pervenuto in considerazione dell'assorbente motivo della mancata nomina di una formale Commissione giudicatrice del concorso interno di inquadramento della predetta qualifica dirigenziale e del conseguente asserito vizio di incompetenza dell'irrituale organo regionale sostitutivamente preposto alla formazione della relativa graduatoria. Nell'intento di superare le gravi difficoltà funzionali di tale annullamento, al proposto ricorso d'appello nanti il Consiglio di Stato si è a suo tempo affiancato l'intervento del legislatore regionale che, con legge 5 giugno 1994, numero 25, ha dichiarato di far salvi gli atti di inquadramento adottati dal 24 aprile 1991 fino al 12 aprile 1994, ed ha altresì abrogato gli strumenti normativi dettati dagli articoli 1 e 3 della menzionata legge regionale numero 24 del 1989, per la disciplina dei procedimenti concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale.

Come era agevolmente prevedibile, tale legge regionale numero 25 non ha avuto concrete possibilità di esecuzione a fronte delle decise perplessità e riserve ufficialmente opposte dalla Corte dei Conti, poi ribadite nella recente decisione del Con-

siglio di Stato, circa la legittimità costituzionale di eventuali interpretazioni volte a sanare *ex lege* atti annullati in sede giurisdizionale. Comunque sia, poiché è divenuto ormai irrevocabile per effetto della recente decisione del Consiglio di Stato l'annullamento del vizio di incompetenza, a suo tempo pronunciato dal TAR nei confronti della soprarichiamata graduatoria, il problema è ora quello di rendere possibile la giuridica rinnovazione dello scrutinio annullato senza attendere che lo stesso Consiglio di Stato debba pronunciarsi preventivamente, anche nel merito dei motivi dedotti dal ricorrente incidentale circa l'esattezza dei punteggi attribuiti in graduatoria. Per una corretta rinnovazione della graduatoria annullata, è d' tenere inoltre presente che ad essa deve provvedersi col mantenimento della stessa originaria decorrenza degli inquadramenti 1° gennaio 1986, per la prima graduatoria, e 1° gennaio 1988, per la seconda, con riguardo alla normativa a base dello scrutinio annullato e alla situazione di diritto esistente alla data di notifica della sentenza irrevocabile di annullamento, con conseguente necessità, quindi, sia del già indicato ripristino degli originari strumenti concorsuali, di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, numero 24, abrogati dall'articolo 1 della legge regionale 2 giugno 1994, numero 25, sia dell'applicazione della tabella di valutazione dei titoli allegata sotto la lettera d) alla stessa succitata legge regionale numero 24 del 1989, così come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame nei testi proposti sia dalla Giunta che dalla prima Commissione consiliare; con l'ammissione agli scrutini di tutti i dipendenti già compresi nelle graduatorie annullate in sede giurisdizionale, ancorché nel frattempo cessati dal servizio, giusta consolidata giurisprudenza in materia e testuale precisazione nel secondo comma dello stesso articolato qui in esame; con l'eliminazione del vizio di incompetenza censurato dai giudici amministrativi, provvedendovi attraverso la corretta costituzione di una Commissione giudicatrice in posizione di terzietà rispetto al personale cointeressato e ai responsabili politici dell'amministrazione in grado di garantire oggettiva imparzialità nella valutazione delle posizioni giuridiche di tutti gli scrutinati; col mantenimento, fino al rifacimento degli scrutini, delle posizioni funzionali e retributive dell'interessato personale già di qualifica

dirigenziale e l'affermazione, infine, della non ripetibilità degli emolumenti percepiti sino alla data di approvazione delle nuove graduatorie del personale in precedenza inquadrato nella qualifica dirigenziale per effetto dello scrutinio annullato, anche nella eventualità di mancata conferma di detto inquadramento.

Si è posto, infine, il problema di dirimere taluni ricorrenti dubbi ed inesattezze di interpretazione giuridica, connessi alla complessità e imprecisione di tale legge regionale sul personale sia per vigenti che sopravvenute cause dell'attuale abbondantissimo contenzioso sulla materia e a vario titolo interagenti sull'inquadramento del medesimo personale nelle varie qualifiche funzionali, ivi compreso il rifacimento delle graduatorie concorsuali qui in considerazione.

Con norma di interpretazione autentica sia la Giunta regionale che la prima Commissione consiliare hanno ritenuto indispensabile allo scopo confermare le seguenti portate dispositive della legge regionale numero 24 del 1989 e numero 41 del 1993: che le tabelle di corrispondenza allegate alla legge regionale numero 41 sono da questa finalizzate anche testualmente alle sole procedure di conferimento degli incarichi di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale, ai sensi della pre-vigente legge regionale 5 giugno 1989, numero 24; che gli articoli 1 e 3, comma secondo, di detta legge regionale 24 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte, che, fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima, disciplinati dall'articolo 4 della stessa legge 24, a tutti i restanti processi di mobilità verticale, disciplinati da detta legge, non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.

Il problema della dirigenza è certamente uno dei più influenti aspetti di tale fondamentale presupposto cui occorre dare congrue e non differibili risposte risolutive, anche perché ad esse si collegano strettamente nella logica a regime della legge regionale 26 agosto 1988 numero 32, anche i conferimenti degli incarichi di coordinamento dei distinti

livelli generali, di servizio e di settore, e quindi il completamento dell'intero *staff* dirigenziale degli uffici dell'Esecutivo della Regione.

E' mia viva fiducia, pertanto che responsabilmente compenetrandosi nell'alto rilievo ed importanza delle pressanti esigenze del superiore pubblico interesse da esso oggettivamente coinvolti, questa onorevole Assemblea vorrà accedere all'approvazione del proposto articolato col massimo possibile dei consensi. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30 con la prosecuzione della discussione del disegno di legge numero 235.

La seduta è tolta alle ore 14 e 02.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
